

INDICE

- ***Prefazione*** ***p. 3***

- ***Composizione C.R.A.*** ***p. 4***

- ***Regolamento*** ***p. 5***

- ***Raccolta decisioni*** ***p. 7***

- ***Decisioni più significative*** ***p. 41***
 - acquiescenza p. 42
 - attività commerciale: compatibilità p. 43
 - autoriparatori p. 44
 - autotrasporto conto terzi p. 50
 - collaboratori familiari P. 52
 - contitolarità di imprese ex art.3 L.443/1985 p. 54
 - contributi I.V.S. p. 58
 - erboristeria p. 60
 - estetica p. 61
 - impianti L.46/1990 p. 63
 - incompetenza p. 70
 - iscrizione d'ufficio p. 72
 - manualità della prestazione p. 74
 - morte ricorrente p. 75
 - notifica provvedimenti C.P.A. p. 76
 - odontotecnica p. 78
 - palestre p. 80

- società in accomandita semplice	p. 81
• Pareri ed atti di indirizzo	p. 83
- associazione in partecipazione e leggi di settore	p. 84
- esercizio di due imprese nella stessa sede	p. 87
- fallimento impresa artigiana	p. 88
- piani di inserimento professionale	p. 90
- regolamento comunale attività di estetica	p. 91
- regolarizzazione società di fatto	p. 92
- riesame provvedimenti C.P.A.	p. 93
- sospensione attività	p. 95
• L.R. 17/1999 (testo)	p. 96

PREFAZIONE

Anche nel corso del 2000 la Commissione regionale per l'artigianato del Lazio ha destinato gran parte della propria attività al contenzioso amministrativo di cui all'art.7 L.443/1985. Peraltro, in seguito alla costituzione delle nuove Commissioni provinciali, la Commissione regionale è entrata in regime di prorogatio, per decadere definitivamente dalle proprie funzioni in data 20/7/2000. Il procedimento di costituzione della nuova Commissione non si è ancora ultimato.

La mancanza di operatività nel secondo semestre del 2000 ha determinato nuovamente l'accumularsi di un notevole carico di contenzioso: ciò ha impedito e, inevitabilmente, impedirà anche nel prossimo futuro, di rispettare i termini del procedimento imposti dalle vigenti leggi amministrative.

Personalmente esprimo un profondo rammarico per questa situazione, sia per i notevoli danni arrecati agli utenti in attesa di una decisione, sia per il venir meno del contributo che la Commissione regionale ha puntualmente offerto in questi anni alle Commissioni provinciali. I pareri e le direttive, emanate grazie al pregevole supporto del personale di segreteria della Commissione regionale, si sono infatti sempre dimostrati strumenti preziosi per il corretto svolgimento dei compiti istituzionali delle Commissioni provinciali e per garantire l'uniformità di operato nelle cinque province.

La mia conferma nel ruolo di presidente della nuova Commissione provinciale di Frosinone mi consentirà comunque di far parte della futura Commissione regionale: garantisco, pertanto, sin d'ora il mio impegno per far sì che alla ripresa dei lavori l'organo che in passato ho presieduto adempia ai propri doveri con sollecitudine e serietà.

IL PRESIDENTE
(Bruno Leonetti)

COMPOSIZIONE C.R.A.

LEONETTI Bruno	Presidente (Comm. straordinario CPA FR)
DE ANGELIS Arturo	Vice Presidente (Comm. straordinario CPA LT)
ANTONINI Gervasio	Comm. straordinario CPA RM
BONCOMPAGNI Giovan Battista	Comm. straordinario CPA RI
MARCONI Bruno	Comm. straordinario CPA VT
BATTAGLIA Cristoforo	Esperto CNA
CICERO Giovanni	Esperto Confartigianato
FORNARI Angelo	Esperto CASA
MANNOCCHI Mauro	Esperto ACAI
TORREGGIANI Luciano	Esperto CNA
PALOMBELLA Ferindo	Rappresentante regionale
TOSCANELLI Adolfo	Rappresentante regionale
URSINO Sergio	Rappresentante regionale
DI SABATO Modestina	Segretario

REGOLAMENTO C.R.A.

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 1/9/1999 N.17 (approvato nella seduta del 27/9/1999)

Art.1 (Convocazione)

La Commissione Regionale Artigianato è convocata dal Presidente.

La comunicazione ai membri della Commissione viene effettuata dal personale di segreteria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telegramma o a mezzo telefax.

Art.2 (Avviso di convocazione)

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda riunione, nonché gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, indicati al termine della seduta precedente.

Resta salva la facoltà per il personale di segreteria, sentito il Presidente, di inserire all'ordine del giorno tematiche di particolare interesse o di urgente definizione.

Art.3 (Riunioni)

La Commissione Regionale Artigianato si riunisce almeno una volta a bimestre.

Le votazioni si effettuano per appello nominale.

La discussione preordinata alla decisione dei ricorsi presentati ai sensi dell'art.7 L.443/1985, è preceduta dalla relazione effettuata dal personale di segreteria che ha provveduto alla relativa istruttoria.

L'assenza di un componente della Commissione, senza giustificato motivo, protrattasi per tre riunioni consecutive, verrà segnalata dal Presidente o dal Segretario, al Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza.

Art.4 (Verbale)

Il verbale della riunione della Commissione deve contenere l'elenco dei ricorsi decisi con la relativa pronuncia, nonché l'esito delle votazioni e le dichiarazioni che i commissari chiedano eventualmente di inserire a verbale.

Allo stesso devono essere allegate le copie delle delibere adottate e dei pareri emanati.

Il verbale è approvato al termine della seduta cui si riferisce.

Art.5 (Funzioni della Segreteria)

La Segreteria svolge i compiti ad essa espressamente attribuiti dall'art.9 della L.R. 17/1999.

In particolare, per quanto concerne l'istruttoria dei ricorsi, provvede direttamente ad acquisire agli atti tutta la documentazione necessaria ai fini della decisione, nonché ad effettuare sopralluoghi presso le ditte ricorrenti.

I sopralluoghi sono effettuati da almeno due componenti della Segreteria.

Nel caso in cui uno o più Commissari si rendano disponibili ad effettuare sopralluoghi, è comunque necessaria la presenza di almeno un componente della Segreteria.

Art.6 (Comunicazione dei provvedimenti)

I provvedimenti adottati sono comunicati alle parti interessate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente regolamento sostituisce interamente quello approvato nella seduta del 16/12/1994

RACCOLTA DECISIONI


Nel corso dell'anno 2000 questa Commissione Regionale ha provveduto ad adottare 146 delibere, che costituiscono il provvedimento conclusivo di altrettanti procedimenti instaurati con ricorso ai sensi dell'art.7 L.443/1985.

Verrà esposto, di seguito, uno schema riassuntivo con relativo grafico e, successivamente, l'elenco delle delibere distinto per sedute, natura giuridica delle imprese ricorrenti, attività, motivo dell'impugnativa, dispositivo e breve cenno ai punti salienti della motivazione.

DECISIONI NEL 2000

Totali: 146

ACCOLTI	77	FR	2	LT	6	RI	3	RM	64	VT	2
RESPINTI	40	FR	3	LT	3	RI	0	RM	33	VT	1
IMPROC./INAMM.	29	FR	2	LT	3	RI	2	RM	20	VT	2



SEDUTA DEL 14/2/2000

Deliberazione n. 1

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pasticceria*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio della collaboratrice familiare nell'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto

[*la ricorrente non ha prodotto documentazione atta a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la madre. Il rapporto va pertanto inquadrato nell'ambito dell'art.230 bis c.c. e, conseguentemente, sotto l'egida della L.463/1959*]

Deliberazione n. 2

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

MANCINI Ugo

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio all'Albo delle Imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto *[l'esito degli accertamenti effettuati in sede istruttoria confermano che il ricorrente non svolge più l'attività]*

Deliberazione n. 3

Ricorrente: ditta individuale

Attività: riparazione macchine per ufficio

Ricorso avverso la delibera di revoca dell'iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: estinto *[successivamente alla data di presentazione del gravame il ricorrente è deceduto e gli eredi non hanno riassunto il giudizio]*

Deliberazione n. 4

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[invitato a produrre idonea documentazione a dimostrazione dell'effettivo esercizio dell'attività, il ricorrente non ha ottemperato]*

Deliberazione n. 5

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. presso la sede dell'impresa dimostrano che, contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato, l'attività commerciale svolta dal ricorrente è strumentale ed accessoria rispetto a quella artigianale. E' soddisfatta, pertanto, la condizione di cui all'art.3 primo comma L.443/1985]*

Deliberazione n. 6

Ricorrente: ditta individuale

Attività: produzione e decorazione ceramiche

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'Albo delle Imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto totalmente privo di motivazione. Dalla documentazione comunale risulta inoltre lo stato di inagibilità dei locali sede dell'impresa a decorrere dalla data dalla quale la ricorrente ha dichiarato di aver cessato l'attività]*

Deliberazione n. 7

Ricorrente: ditta individuale

Attività: confezioni vestiario

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto *[le risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. presso la sede dell'impresa confermano che il ricorrente non*

svolge l'attività con il carattere della professionalità richiesto dall'art.2 L.443/1985]

Deliberazione n. 8

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra che, contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato, l'attività è esistente]*

Deliberazione n. 9

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pasticceria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[dalle risultanze dell'accertamento comunale disposto dalla C.R.A. emerge che il ricorrente esercita esclusivamente l'attività commerciale di 'bar']*

Deliberazione n. 10

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazioni elettroniche*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione agli atti conferma l'effettiva cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 11

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione Provinciale ha provveduto ad accogliere l'istanza del ricorrente]*

Deliberazione n. 12

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione oggetti preziosi*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[dalle risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. emerge che, a conferma di quanto asserito nel provvedimento impugnato, la ricorrente non esercita manualmente l'attività: manca pertanto il requisito di cui all'art.2 L.443/1985]*

Deliberazione n. 13

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *rettifica motori*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione Provinciale ha provveduto ad accogliere l'istanza del ricorrente]

Deliberazione n. 14

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [l'irreperibilità del ricorrente, sia presso l'indirizzo indicato quale sede dell'impresa che presso quello di residenza, preclude alla C.R.A. di verificare l'effettivo esercizio dell'attività]

Deliberazione n. 15

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *falegnameria*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, relativamente alla data evento ai fini contributivi, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione agli atti dimostra che l'attività è iniziata a decorrere dalla data indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 16

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio nell'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: respinto [la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che, effettivamente, il ricorrente esercita l'attività artigianale con i requisiti richiesti dalla L.443/1985]

Deliberazione n. 17

Ricorrente: *società di fatto*

Attività: *falegnameria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto privo di motivazione. La documentazione agli atti dimostra inoltre che l'attività è effettivamente cessata a decorrere dalla data indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 18

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *costruzione infissi*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione Provinciale ha provveduto ad accogliere l'istanza del ricorrente]

Deliberazione n. 19

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Rieti

Esito: accolto [la documentazione prodotta dal ricorrente e le informazioni acquisite dal Ministero delle Finanze dimostrano che l'attività è effettivamente cessata]

Deliberazione n. 20

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto privo di motivazione. La documentazione agli atti dimostra inoltre che l'attività è effettivamente cessata a decorrere dalla data indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 21

Ricorrente: ditta individuale

Attività: grafica pubblicitaria

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) del collaboratore familiare adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra l'effettiva cessazione del rapporto di collaborazione a decorrere dalla data indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 22

Ricorrente: ditta individuale

Attività: odontotecnica

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la data evento disposta dalla C.P.A. coincide con il rilascio del nulla osta tecnico sanitario: circostanza che, in mancanza di altri elementi, non integra la prova certa dell'inizio dell'attività. La documentazione agli atti dimostra invece che l'attività è iniziata successivamente, a decorrere dalla data indicata dal ricorrente]

Deliberazione n.23

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la data evento disposta dalla C.P.A. coincide con l'acquisto del mezzo adibito all'attività: circostanza che, in mancanza di altri

elementi, non integra la prova certa dell'inizio dell'attività stessa. La documentazione agli atti dimostra invece che l'attività è iniziata successivamente, a decorrere dalla data indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 24

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *estetista*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[le informazioni acquisite presso il Ministero delle Finanze confermano che l'attività è iniziata a decorrere dalla data stabilita dalla C.P.A.]*

Deliberazione n. 25

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *falegnameria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la data evento disposta dalla C.P.A. non è suffragata da elementi probatori idonei. La documentazione agli atti dimostra invece che l'attività è cessata a decorrere dalla data indicata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 26

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione elettrodomestici*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la documentazione agli atti dimostra la legittimità del provvedimento adottato dalla C.P.A.]*

Deliberazione n. 27

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *costruzioni elettroniche*

Ricorso avverso il processo verbale di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per il ritardo nella presentazione della domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane emesso dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorrente non contesta la legittimità del provvedimento di iscrizione, neanche relativamente alla data evento di inizio attività. Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art.5 L.443/1985, dell'art.1 L.R.30/1994 e dell'art.18 L.689/1981, l'autorità competente ad esaminare l'istanza in questione, è il Comune ove ha sede l'impresa]*

Deliberazione n. 28

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso il processo verbale di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per il ritardo nella presentazione della domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane emesso dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorrente non contesta la legittimità del provvedimento di iscrizione, neanche relativamente alla data evento di inizio attività. Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art.5 L.443/1985, dell'art.1 L.R.30/1994 e dell'art.18 L.689/1981, l'autorità competente ad esaminare l'istanza in questione, è il Comune ove ha sede l'impresa]*

Deliberazione n. 29

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *restauro opere d'arte*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione prodotta dalla ricorrente è idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa vantata nell'atto introduttivo del giudizio]*

Deliberazione n. 30

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *assemblaggio circuiti elettronici*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[dalle risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. emerge che, contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato, la società ricorrente esercita effettivamente l'attività]*

Deliberazione n. 31

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *riparazione pneumatici*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione Provinciale ha provveduto ad accogliere l'istanza del ricorrente]*

Deliberazione n. 32

Ricorrente: *ditta individuale.*

Attività: *restauro opere d'arte*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[dalle risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. emerge che, contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato, la società ricorrente esercita effettivamente l'attività]*

Deliberazione n. 33

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tintoria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[Ai sensi dell'art.7 L.443/1985, il ricorso è intempestivo in quanto presentato oltre il termine di 60 giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 34

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane del collaboratore familiare adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è fondato su un'irregolarità della domanda di cancellazione, sanata dalla ricorrente in sede di gravame]*

Deliberazione n. 35

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pizzeria al taglio*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[Ai sensi dell'art.7 L.443/1985, il ricorso è intempestivo in quanto presentato oltre il termine di 60 giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 36

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività:

Ricorso avverso il provvedimento di addebito degli oneri accessori dei contributi I.V.S. da parte dell'I.N.P.S.

Esito: inammissibile *[le vigenti disposizioni normative in materia non attribuiscono alcuna competenza alla C.R.A. relativamente all'istanza della ricorrente]*

Deliberazione n. 37

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività:

Ricorso avverso il provvedimento di addebito degli oneri accessori dei contributi I.V.S. da parte dell'I.N.P.S.

Esito: inammissibile *[le vigenti disposizioni normative in materia non attribuiscono alcuna competenza alla C.R.A. relativamente all'istanza della ricorrente]*

SEDUTA DEL 27/3/2000

Deliberazione n. 38

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *grafica pubblicitaria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla proposizione del ricorso la C.P.A., in ottemperanza a sentenza del Tribunale di Roma, accoglieva l'istanza del ricorrente. Pertanto, è venuto meno l'interesse alla decisione della C.R.A.]

Deliberazione n. 39

Ricorrente: ditta individuale

Attività: cremeria e torrefazione

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane dei collaboratori familiari adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto [il provvedimento impugnato è fondato su accertamenti effettuati dall'I.N.P.S. le cui risultanze sono contraddittorie. Inoltre la C.P.A. ha deliberato l'iscrizione d'ufficio senza svolgere alcun ulteriore accertamento diretto a verificare la natura della collaborazione, come invece prescritto dall'art.7 quarto comma L.443/1985. La documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra infine la fondatezza della pretesa vantata nell'atto introduttivo del giudizio]

Deliberazione n. 40

Ricorrente: ditta individuale

Attività: vetreria

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il provvedimento impugnato è fondato su accertamento diretto dalle cui risultanze emerge che il locale sede dell'impresa non è più attivo. Tale circostanza è stata confermata in sede di accertamento diretto della C.R.A. Il ricorrente sostiene di svolgere l'attività in forma ambulante: la C.R.A. ritiene peraltro indispensabile, ai fini della qualificazione artigiana dell'impresa, quanto meno l'esistenza di un locale adibito alla preparazione del prodotto da installare nonché al deposito del materiale di scarto e delle attrezzature. In caso contrario diventa prevalente l'intermediazione nello scambio di merci acquistate da terzi, rispetto alla prestazione del servizio fornito alla clientela]

Deliberazione n. 41

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: gelateria

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della ditta ... (svolgente attività di preparazione yogurt californiano) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: improcedibile [successivamente alla proposizione del gravame, il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 42

Ricorrente: ditta individuale

Attività: produzione audiovisivi

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 43

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione cancelli e porte

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto [il provvedimento impugnato è fondato sulla mancanza dei requisiti ex L.46/1990. Ai sensi dell'art.1 terzo comma D.P.R. 447/1991 l'attività svolta dal ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione della L.46/1990. Inoltre il Min. I.C.A., con circolare 3238/C del 30/4/1992, ha previsto la possibilità di iscrivere imprese prive dei requisiti ex L.46/90, purché venga precisato sulla visura che l'attività viene esercitata esclusivamente al di fuori dell'ambito di applicazione della legge stessa]

Deliberazione n. 44

Ricorrente: ditta individuale

Attività: riparazione pneumatici

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [dalle risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. emerge che, contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato, il ricorrente, regolarmente iscritto al R.I.A., esercita effettivamente l'attività]

Deliberazione n. 45

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto c. terzi

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [invitato a produrre documentazione idonea a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività, il ricorrente non ha ottemperato alla richiesta]

Deliberazione n. 46

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'installazione degli impianti di cui alle lettere c) ed e) art.1 L.46/1990 adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione Provinciale ha provveduto ad accogliere l'istanza del ricorrente]

Deliberazione n. 47

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: costruzioni metalliche

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio nell'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: accolto [il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto né la C.P.A. né il Comune hanno effettuato accertamenti diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui alla L.443/1985. All'esito dell'attività istruttoria compiuta dalla C.R.A. è emerso che il socio accomandatario non presta la propria opera nell'impresa: manca, pertanto, il requisito di cui all'art.3 terzo comma lett. b) L.443/1985]

Deliberazione n. 48

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'installazione degli impianti di cui alle lettere c), d) ed e) art.1 L.46/1990 adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente, iscritto all'Albo sin dal 1979, ha prodotto documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento, in data antecedente al 1990, dell'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere c), d) ed e): ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.4 della L.25/1996, ha pertanto diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali]

Deliberazione n. 49

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: riparazione auto

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 50

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: elaborazione dati

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [le risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. confermano quanto asserito nel provvedimento impugnato circa lo svolgimento non autonomo dell'attività, che viene invece esercitata all'interno di uno studio professionale]

Deliberazione n. 51

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: riparazione moto

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [alla stregua del parere espresso dalla C.R.A. nella seduta del 10/12/1997, la società non può essere iscritta in quanto composta da un numero di soci accomandanti superiore a quello dei soci accomandatari]

Deliberazione n. 52

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane del collaboratore familiare (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra la fondatezza di quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di effettiva cessazione dell'attività da parte del collaboratore familiare]*

Deliberazione n. 53

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione auto*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la C.P.A. ha accolto l'istanza del ricorrente]*

Deliberazione n. 54

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto individua l'evento di inizio attività in data antecedente alla denuncia di inizio attività di cui all'art.19 L.241/1990.. La documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra inoltre che l'attività è effettivamente iniziata a decorrere dalla data indicata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 55

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *pizzeria al taglio*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[alla stregua del parere espresso dalla C.R.A. nella seduta del 10/12/1997, la società non può essere iscritta in quanto composta da un numero di soci accomandanti superiore a quello dei soci accomandatari]*

Deliberazione n. 56

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *manutenzione macchine da caffè*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma che l'attività è cessata a decorrere dalla data indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 57

Ricorrente: ditta individuale

Attività: panificazione

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [le risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. confermano quanto asserito nel provvedimento impugnato circa la prevalenza dell'attività commerciale su quella artigianale]

Deliberazione n. 58

Ricorrente: ditta individuale

Attività: tipografia

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane del collaboratore familiare (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che l'attività del collaboratore familiare, con i caratteri di abitudine e prevalenza richiesti dalla L.463/1959, è iniziata a decorrere dalla data indicata dal ricorrente e non da quella stabilita dalla C.P.A.]

Deliberazione n. 59

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto stabilisce una data evento di inizio attività antecedente a quella dell'iscrizione nell'Albo degli autotrasportatori, in espressa violazione delle disposizioni contenute nella L.454/1997 nonché nella deliberazione n.1 del 30/1/1998 del Comitato centrale dell'Albo autotrasportatori]

Deliberazione n. 60

Ricorrente: ditta individuale

Attività: laboratorio pasta all'uovo

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione fiscale acquisita in sede istruttoria conferma che l'attività è effettivamente cessata a decorrere dalla data indicata dalla ricorrente]

Deliberazione n. 61

Ricorrente: ditta individuale

Attività: ricami

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione fiscale acquisita in sede istruttoria e la documentazione medica prodotta in sede di gravame confermano che l'attività è effettivamente cessata a decorrere dalla data indicata dalla ricorrente]*

Deliberazione n. 62

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a decorrere dalla data dichiarata quale evento di cessazione dell'attività artigiana]*

Deliberazione n. 63

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane del collaboratore familiare adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la natura amministrativa della collaborazione, sulla quale è fondato il provvedimento impugnato, non preclude la possibilità di iscrizione nell'Albo: l'art.2 della L.463/1959 richiede infatti soltanto i requisiti dell'abitudine e prevalenza del lavoro svolto dal collaboratore, e non anche quello della manualità]*

Deliberazione n. 64

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la data evento stabilita dalla C.P.A. coincide con quella di acquisto del mezzo adibito all'esercizio dell'impresa: circostanza che, in mancanza di altri elementi, non è idonea a costituire prova certa dell'inizio dell'attività. La documentazione fiscale acquisita in sede istruttoria conferma che l'attività è effettivamente iniziata a decorrere dalla data indicata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 65

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la C.P.A. ha erroneamente interpretato la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art.3 L.443/1985. La società è infatti]*

composta da due soci, di cui quello che partecipa all'attività non è titolare di altre imprese: la circostanza che il socio esclusivo apportatore di capitale sia invece titolare di altra impresa artigiana, è in tal caso irrilevante. La condizione di cui all'art.3 secondo comma leg. cit. è pienamente soddisfatta]

Deliberazione n. 66

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[le indagini fiscali esperite dalla C.R.A. e la documentazione prodotta in sede di gravame, confermano che l'attività è effettivamente cessata a decorrere dalla data indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 67

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *perforazioni e trivellazioni*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto

[le risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. confermano quanto asserito nel provvedimento impugnato circa la mancata partecipazione manuale della ricorrente al lavoro dell'impresa: non sussiste, pertanto, il requisito richiesto dall'art.2 primo comma L.443/1985]

Deliberazione n. 68

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *panificazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile

[Ai sensi dell'art.7 L.443/1985, il ricorso è intempestivo in quanto presentato oltre il termine di 60 giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento impugnato]

SEDUTA DEL 08/05/2000

Deliberazione n. 69

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione marmo*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: accolto

[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che l'attività è effettivamente cessata a decorrere dalla data indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 70

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di revoca dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[invitato a produrre documentazione attestante l'effettivo esercizio dell'attività, il ricorrente non ha ottemperato alla richiesta]*

Deliberazione n. 71

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui alla L.46/1990 (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[invitato a produrre documentazione idonea dimostrare che l'attività di installazione impianti, in relazione alla quale era già stato precedentemente riconosciuto il possesso dei requisiti tecnico professionali, era effettivamente iniziata a decorrere dalla data indicata nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente non ha ottemperato alla richiesta]*

Deliberazione n. 72

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di revoca della cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che l'attività è effettivamente cessata]*

Deliberazione n. 73

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione metalli*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. confermano che il ricorrente, contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato, esercita effettivamente l'attività]*

Deliberazione n. 74

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio dei collaboratori familiari nell'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[la documentazione agli atti dimostra che tra il titolare d'impresa e i familiari v'è un rapporto di lavoro subordinato: non è applicabile, pertanto, la disciplina di cui alla L.463/1959]*

Deliberazione n. 75

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la C.P.A. ha accolto l'istanza del ricorrente]

Deliberazione n. 76

Ricorrente: ditta individuale

Attività: noleggio con conducente

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto asserito dal ricorrente circa la data di inizio attività]

Deliberazione n. 77

Ricorrente: ditta individuale

Attività: carrozzeria

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che, già antecedentemente al 15/12/1994, svolgeva in via principale ed autonoma, oltre all'attività di carrozzeria, anche le attività di meccanico ed elettrauto. Pertanto, ai sensi dell'art.13 L.122/1992, così come modificato dall'art.5 L.25/1996, ha diritto all'iscrizione al R.I.A. per le sezioni meccanico ed elettrauto e, conseguentemente, all'accoglimento della domanda di modificazione dell'iscrizione all'Albo]

Deliberazione n. 78

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [invitato dalla C.R.A. a produrre documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività denunciata, il ricorrente non ha ottemperato]

Deliberazione n. 79

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [alla stregua del parere espresso dalla C.R.A. nella seduta del 10/12/1997, la società non può essere iscritta in quanto composta da un numero di soci accomandanti superiore a quello dei soci accomandatari]

Deliberazione n. 80

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: *produzione software*

Ricorso avverso la delibera di revoca dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la C.P.A., accogliendo un'istanza di cancellazione avanzata dal ricorrente, ha implicitamente eliminato gli effetti del provvedimento di revoca: risulta pertanto cessata la materia del contendere]

Deliberazione n. 81

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [la qualifica di socio accomandatario di impresa che svolge la medesima attività impedisce al ricorrente, così come verificato all'esito di accertamento diretto effettuato dalla C.R.A., di esercitare personalmente e professionalmente l'attività denunciata in qualità di titolare di ditta individuale]

Deliberazione n. 82

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *produzione cosmetici*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [l'esame della documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che, contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato, la maggioranza dei soci prende parte al lavoro dell'impresa]

Deliberazione n. 83

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [invitato a produrre documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa vantata nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente non ha ottemperato]

Deliberazione n. 84

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [con il provv. impugnato la C.P.A. disponeva la cancellazione del ricorrente con effetto retroattivo al 1991 eccettuando che, a decorrere da quella data, l'istante era diventato titolare di licenza amministrativa per l'esercizio dell'attività di bar. Il Cons. Naz. Artig., nella seduta del 15/12/1996, ha chiarito che l'esercizio congiunto di attività commerciale e artigianale, pur nei casi di non assimilabilità, integra il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'Albo solo quando mina, in termini di tempo di lavoro impiegato, il regolare e professionale svolgimento

dell'attività artigiana. Le risultanze dell'esame degli atti acquisiti in sede istruttoria consentono di stabilire che tale circostanza si è verificata soltanto in data 31/12/1998 con l'emissione dell'ultimo documento fiscale per lavori edili: la data evento di cancellazione va pertanto rettificata al 31/12/1998]

Deliberazione n. 85

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[il ricorrente non ha diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'installazione degli impianti di cui all'art. 1 lett.b) L.46/1990 in quanto il periodo di lavoro è stato prestato presso ditta non abilitata. Può peraltro svolgere attività di riparazione di elettrodomestici che, come chiarito dalla C.R.A. nella seduta del 16/12/1998, non rientra nell'ambito di applicazione della legge citata]*

Deliberazione n. 86

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *disinfezione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[dalle risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. emerge che il ricorrente esercita esclusivamente attività commerciale]*

Deliberazione n. 87

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto dispone l'iscrizione a decorrere da una data antecedente a quella dell'iscrizione dell'impresa ricorrente nell'Albo degli autotrasportatori, in espressa violazione delle disposizioni contenute nella L.454/1997 nonché nella deliberazione n.1 del 30/1/1998 del Comitato centrale dell'Albo autotrasportatori]*

Deliberazione n. 88

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione auto*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di produrre documentazione idonea a dimostrare che l'attività è iniziata effettivamente in data successiva rispetto a quella stabilita dalla C.P.A.]*

Deliberazione n. 89

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione del collaboratore familiare dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [dall'esame della documentazione acquisita in sede istruttoria emerge che la data evento di effettiva cessazione dell'attività da parte del collaboratore è successiva a quella deliberata dalla C.P.A., ma è antecedente rispetto a quella denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 90

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'installazione degli impianti di cui alle lettere c), d) e g) art.1 L.46/1990 adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge che il ricorrente non ha maturato i tre anni di lavoro subordinato presso un'impresa del settore, così come prescritto dall'art.3 lett c) L.46/1990]

Deliberazione n. 91

Ricorrente: società di fatto

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [le informazioni acquisite in sede istruttoria dal ministero delle Finanze e le risultanze dell'accertamento comunale agli atti della C.P.A., confermano quanto asserito dal ricorrente circa la data di effettiva cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 92

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [l'esame della documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto asserito dal ricorrente circa l'effettiva cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 93

Ricorrente: ditta individuale

Attività: lucidatura metalli

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [l'esame della documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto asserito dal ricorrente circa la data di inizio dell'attività]

Deliberazione n. 94

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *tipografia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio nell'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la C.P.A. ha disposto la revoca del provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 95

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *restauro opere d'arte*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la C.P.A. ha accolto l'istanza del ricorrente]

Deliberazione n. 96

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *rosticceria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [le risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. confermano quanto asserito nel provvedimento impugnato circa la natura prevalentemente commerciale dell'attività]

Deliberazione n. 97

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto [dall'esame della documentazione agli atti emerge che il ricorrente, a prescindere da un periodo temporaneo di mancanza dell'autorizzazione amministrativa in corso di voltura, ha sempre esercitato l'attività fin dalla data indicata nella domanda di iscrizione. L'attività, peraltro, ha continuato a svolgersi negli stessi locali ove, in precedenza, il ricorrente era titolare di ditta individuale regolarmente iscritta all'Albo]

Deliberazione n. 98

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *taglio boschi*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio del collaboratore familiare nell'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la C.P.A. ha disposto la revoca del provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 99

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione auto*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il provvedimento impugnato è legittimo in quanto il ricorrente non ha ottenuto previamente l'iscrizione nel R.I.A., conditio sine qua non, ai sensi dell'art.5 L.122/1992, per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane]*

SEDUTA DEL 19/6/2000

Deliberazione n. 100

Ricorrente: ditta individuale

Attività: parrucchiere

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dall'art.2 L.161/1963]*

Deliberazione n. 101

Ditta: I.N.P.S.

Attività:

Ricorso avverso le delibere di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane delle ditte (omissis) adottate dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali nella gestione I.V.S./artigiani, sancito dalle leggi nn.1533/1956 e 463/1959, non può prescindere, contrariamente all'assunto dell'I.N.P.S., da un formale provvedimento di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane. Il provvedimento di diniego della C.P.A. è legittimo in quanto le ditte in questione avevano inoltrato istanza di iscrizione per l'attività di installazione impianti senza essere in possesso dei requisiti di cui alla L.46/1990]*

Deliberazione n. 102

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto totalmente privo di motivazione. Dalla documentazione agli atti risulta inoltre che la ditta ha sempre esercitato l'attività]*

Deliberazione n. 103

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto totalmente privo di motivazione. All'esito dell'attività istruttoria è emerso comunque che la C.P.A. avrebbe eccepito che il ricorrente è altresì socio accomandatario di una S.a.s. (non artigiana): ma tale circostanza non preclude la possibilità di mantenere l'iscrizione all'Albo a meno che non si accerti che la carica rivestita, in termini di impegno e tempo impiegato, mini il*

*regolare e professionale esercizio dell'impresa individuale.
Nessun accertamento in merito ha disposto invece la C.P.A.]*

Deliberazione n. 104

Ricorrente: *consorzio*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame il Consorzio è stato liquidato ed ha chiesto ed ottenuto la cancellazione dall'Albo. E' venuto pertanto meno l'interesse alla decisione]*

Deliberazione n.105

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[dall'esame della documentazione agli atti e dalle risultanze dell'accertamento comunale richiesto dalla C.R.A., emerge che la data evento di cessazione dell'attività è successiva a quella disposta dalla C.P.A. ma antecedente rispetto a quella dichiarata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 106

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione ceramica*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: inammissibile *[Ai sensi dell'art.7 L.443/1985, il ricorso è intempestivo in quanto presentato oltre il termine di 60 giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 107

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *istruttore ginnastica*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: respinto *[la C.R.A., conformandosi al parere emanato dal Cons. Naz. Artig. nella seduta del 27/3/97, ritiene che l'attività in questione è suscettibile di entrare nella sfera di applicazione della L.443/1985 purché il titolare sia in possesso di diploma I.S.E.F. e qualificazione tecnica specifica. Il ricorrente, peraltro, non ha ottemperato alla richiesta di produrre documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti]*

Deliberazione n. 108

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *laboratorio confezioni*

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[le informazioni acquisite in sede istruttoria dal Min. delle Finanze confermano che la data evento di cessazione dell'attività è quella stabilita dalla C.P.A]*

Deliberazione n. 109

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la C.P.A ha accolto l'istanza del ricorrente]*

Deliberazione n. 110

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *bigiotteria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che l'attività è effettivamente cessata in data antecedente rispetto a quella stabilita dalla C.P.A.]*

Deliberazione n. 111

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *carrozzeria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che, antecedentemente al 15/12/1994, svolgeva oltre che l'attività di carrozzeria, anche le attività di meccanico ed elettrauto]*

Deliberazione n. 112

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto totalmente privo di motivazione. Il ricorrente ha inoltre prodotto documentazione idonea a dimostrare che l'attività è effettivamente iniziata in data successiva rispetto a quella stabilita dalla C.P.A.]*

Deliberazione n. 113

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *carrozzeria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane del socio Tizia adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[dall'esame della documentazione acquisita in sede istruttoria emerge che il socio Tizia, stante il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con la B.N.L., non ha mai rivestito la qualifica di socio artigiano con i requisiti di cui all'art.3 L.443/1985: deve essere, pertanto, cancellata con effetto retroattivo alla data di iscrizione]*

Deliberazione n. 114

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto totalmente privo di motivazione. Il ricorrente ha inoltre prodotto documentazione idonea a dimostrare che l'attività è effettivamente iniziata in data successiva a quella stabilita dalla C.P.A.]*

Deliberazione n. 115

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente chiedeva di ampliare l'oggetto dell'iscrizione con l'attività di installazione impianti di cui alla L.46/1990, invocando l'applicazione delle disposizioni contenute nella L.25/1996. L'art.4 della legge citata non è peraltro applicabile, in quanto il ricorrente era stato iscritto all'ex R.D., antecedentemente al 1990, per un'attività assolutamente non assimilabile a quella di impiantistica. Né è applicabile l'art.6, non essendo mai stato il ricorrente iscritto per l'attività di installazione di impianti, neanche in periodi pregressi]*

Deliberazione n. 116

Ricorrente: ditta individuale

Attività: riparazione auto

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[le risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. confermano quanto asserito dalla C.P.A. nel provvedimento impugnato circa la prevalenza dell'attività commerciale di vendita autoveicoli rispetto a quella artigianale di riparazione degli stessi]*

Deliberazione n. 117

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[l'istante ha presentato ricorso oltre il termine di 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento impugnato. Né è applicabile, in materia di ricorsi amministrativi, l'istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale di cui alla L.742/1969. Pertanto, ai sensi dell'art.7 penultimo comma L.443/1985, il ricorso è intempestivo]*

Deliberazione n. 118

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di produrre documentazione idonea a dimostrare che l'attività è effettivamente iniziata in data successiva rispetto a quella stabilita dalla C.P.A.]*

Deliberazione n. 119

Ricorrente: ditta individuale

Attività: estetica

Ricorso avverso la delibera di diniego di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di estetista adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto *[la ricorrente invoca l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art.8 L.1/1990. Dall'esame della documentazione agli atti, emerge peraltro che l'istante può vantare soltanto di aver rivestito la qualifica di socia in impresa esercente attività di medicina estetica: ma tale attività, alla stregua del pressoché unanime indirizzo giurisprudenziale in materia, non può essere considerata "mestiere affine" ai sensi dell'art.1 L.161/1963]*

Deliberazione n. 120

Ricorrente: ditta individuale

Attività: produzione yogurt

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[dalle risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. emerge che il ricorrente non partecipa manualmente all'attività]*

Deliberazione n. 121

Rettifica delibera n.97 del 8/5/2000 affetta da mero errore materiale nella dattiloscrittura

SEDUTA DEL 10/7/2000

Deliberazione n. 122

Ricorrente: ditta individuale

Attività: carrozzeria

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto

[il ricorrente chiedeva l'ampliamento dell'oggetto dell'iscrizione con le attività di meccanico, elettrauto e gommista. La documentazione prodotta dimostra peraltro che tali attività, pur essendo state esercitate dal ricorrente in data antecedente il 15/12/1994, presentavano il carattere della strumentalità ed accessorie rispetto a quella di carrozzeria. Tale circostanza preclude pertanto la possibilità di una modificazione dell'iscrizione "ora per allora" che avrebbe consentito al ricorrente l'automatica iscrizione nel R.I.A. per le sezioni meccanica, elettrauto e gommista]

Deliberazione n. 123

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: respinto

[il ricorrente, già iscritto nell'Albo dal 1976 ed abilitato all'installazione degli impianti di cui alle lettere a), c) e d) art.1 L.46/1990, chiedeva l'ampliamento dell'oggetto dell'iscrizione con l'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera e) della norma citata. Dall'esame degli atti di causa emerge che il ricorrente avrebbe diritto ad usufruire delle disposizioni di cui all'art.4 L.25/1996. Peraltro il ricorrente stesso non ha ottemperato alla richiesta di produrre documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività di cui alla lett. e) art.1 L.46/1990 in data antecedente all'entrata in vigore della stessa]

Deliberazione n. 124

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: accolto

[il provvedimento impugnato è fondato su un vizio di forma della domanda di iscrizione, sanato dall'istante in sede di ricorso]

Deliberazione n. 125

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività denunciata]

Deliberazione n. 126

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[l'esame della documentazione conferma la data stabilita dalla C.P.A. quale evento di inizio attività. Emerge peraltro, altresì, che l'attività stessa è stata interrotta per due anni, durante i quali il ricorrente ha pertanto diritto alla cancellazione dall'Albo]*

Deliberazione n. 127

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione ferro*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che l'attività è iniziata in data successiva rispetto a quella disposta dalla C.P.A. ai fini dell'iscrizione nei ruoli I.V.S.]*

Deliberazione n. 128

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pellicceria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[le risultanze dell'accertamento comunale sulle quali è fondato il provvedimento impugnato non sono idonee a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone una data evento di cessazione attività diversa rispetto a quella denunciata dalla ricorrente. Quest'ultima ha peraltro prodotto documentazione idonea a dimostrare che l'attività è effettivamente cessata a decorrere dalla data dichiarata nella denuncia di cancellazione]*

Deliberazione n. 129

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *lavorazione tessuti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa vantata nell'atto introduttivo del giudizio circa l'effettiva data di evento di inizio attività rilevante ai fini dell'iscrizione nei ruoli I.V.S.]*

Deliberazione n. 130

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *falegnameria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [dalle risultanze dell'accertamento comunale sul quale è fondato il provvedimento impugnato si evince soltanto che, presso i locali sede dell'impresa, l'attività continuava ad essere esercitata anche dopo la denuncia di cancellazione da parte del ricorrente. All'esito dell'attività istruttoria è emerso peraltro che l'attività stessa era esercitata dal figlio del ricorrente, titolare di autonoma impresa]

Deliberazione n. 131

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 132

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto conferma, quale inizio attività, una data antecedente rispetto alla denuncia da parte del ricorrente nonché rispetto alla delibera di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali in mancanza dei quali, ai sensi della L.46/1990, il ricorrente non poteva svolgere l'attività stessa]

Deliberazione n. 133

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: laboratorio odontotecnico

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la C.P.A. ha stabilito, quale evento di inizio attività, l'1/7/1987, epoca in cui la stessa richiedeva, per l'iscrizione all'Albo di una società di odontotecnica, che tutti i soci fossero in possesso del relativo diploma. Alla stregua di tale prassi, peraltro chiaramente in contrasto con l'art.3 L.443/1985, la società non poteva essere iscritta in quanto uno dei soci non era in possesso del relativo diploma. Pertanto il provvedimento impugnato è illegittimo sia relativamente alla data venuta, sia relativamente all'iscrizione in qualità di socio artigiano di quel socio non in possesso del relativo diploma e, conseguentemente, non partecipante al processo produttivo]

Deliberazione n. 134

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: falegnameria

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) del socio Tizio adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[all'esito dell'attività istruttoria è emerso che Tizio possiede i requisiti di socio artigiano sin dalla data indicata nel ricorso]*

Deliberazione n. 135

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: respinto *[l'impresa ricorrente non risulta iscritta nell'Albo degli autotrasportatori conto terzi, così come invece prescritto dall'art.1 L.454/1997]*

Deliberazione n. 136

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la data evento stabilita dalla C.P.A. coincide con la data d'acquisto del mezzo. Tale circostanza, in mancanza di altri elementi, non integra la prova certa dell'inizio attività. La documentazione fiscale agli atti dimostra inoltre che il ricorrente, all'epoca stabilita dalla C.P.A., non aveva effettivamente iniziato l'attività]*

Deliberazione n. 137

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *progettazione mosaici*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'esame della documentazione agli atti dimostra che l'attività è effettivamente iniziata a decorrere dalla data indicata dalla ricorrente]*

Deliberazione n. 138

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *laboratorio fotografico*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'esame della documentazione agli atti dimostra che l'attività è effettivamente cessata a decorrere dalla data indicata dal ricorrente, anche se la riconsegna della licenza alla Questura è avvenuta in epoca successiva]*

Deliberazione n. 139

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [l'esame della documentazione agli atti dimostra che l'attività è effettivamente cessata a decorrere dalla data indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 140

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: servizi di giardinaggio

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [dalle risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. emerge che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, l'attività ha natura artigianale e non commerciale]

Deliberazione n. 141

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: riparazione auto

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: inammissibile [ai sensi dell'art.7 L.443/1985, il ricorso è intempestivo in quanto presentato oltre il termine di 60 giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 142

Ricorrente: ditta individuale

Attività: erboristeria

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [dalle risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. emerge che, contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato, l'attività consiste in una trasformazione delle materie prime con l'apporto tecnico professionale, sia manuale che intellettuale, della ricorrente. L'attività va pertanto considerata artigiana]

Deliberazione n. 143

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [dall'esame della documentazione agli atti emerge che l'attività è effettivamente cessata in data diversa sia rispetto a quella stabilita dalla C.P.A. che a quella indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 144

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto c.terzi

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività è effettivamente cessata a decorrere dalla data dichiarata dal ricorrente]

Deliberazione n. 145

Ricorrente: ditta individuale

Attività: lavorazione buste

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività è effettivamente cessata a decorrere dalla data dichiarata dalla ricorrente]

Deliberazione n. 146

Ricorrente: società di fatto

Attività: riparazione auto

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane (relativamente alla data evento) adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività è effettivamente cessata a decorrere dalla data dichiarata dal ricorrente]

Deliberazione n. 147

Ricorrente: ditta individuale

Attività: restauro cornici

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [dalle risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. emerge che la ricorrente esercita effettivamente l'attività denunciata con i requisiti di cui all'art.2 L.443/1985]

DECISIONI PIU' SIGNIFICATIVE

Acquiescenza

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 14 febbraio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Latina** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - in data **24/12/1996** il ricorrente inoltra domanda di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane nel quale era iscritto in qualità di imprenditore edile;
 - il provvedimento impugnato è fondato su accertamento comunale dalle cui risultanze emerge che il ricorrente, alla data del **22/4/1997**, continuava a svolgere l'attività;
 - successivamente alla data di presentazione del gravame, ossia il **21/11/1997**, il ricorrente inoltra alla Commissione provinciale un'istanza di riesame del provvedimento impugnato;
 - nella seduta del **11/3/1998** la Commissione Provinciale accoglieva la suddetta istanza, deliberando la cancellazione con evento **1/5/1997**, anziché **24/12/1996** come richiesto dal ricorrente;
 - tale ultimo provvedimento, ritualmente notificato, non è stato impugnato dal ricorrente che, pertanto, vi ha prestato acquiescenza;

P.Q.M.
DICHIARA

improcedibile il ricorso in premessa e cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnativa.

Attività commerciale: compatibilità

DELIBERAZIONE N. 84 DEL 8 maggio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del
(Omissis)

- CONSIDERATO CHE:

- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale disponeva la cancellazione d'ufficio del ricorrente dall'Albo delle imprese artigiane, nel quale era iscritto dal 1988 per l'attività di edilizia, con evento 30/7/1991;
- il suddetto provvedimento è fondato su accertamento comunale del 1/6/1998 dalle cui risultanze emergeva che il ricorrente è titolare di autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio di bar del 30/7/1991;
- come chiarito dal Consiglio Nazionale dell'Artigianato nel parere approvato nella seduta del 15/2/1996, l'eventuale attività commerciale svolta parallelamente a quella artigianale, anche nei casi di non assimilabilità tra la prima e la seconda, e finanche nei casi di iscrizione al R.E.C. del titolare dell'impresa artigiana, non è di per sé incompatibile col mantenimento dell'iscrizione nell'Albo a condizione che si accerti che l'attività commerciale non pregiudichi, in termini di impegno e tempo impiegato, il regolare e professionale svolgimento dell'attività artigiana;
- pertanto questa Commissione ritiene che la circostanza su cui è fondato il provvedimento impugnato, ovvero la titolarità da parte del ricorrente di autorizzazione all'esercizio di attività commerciale, da sola considerata, non sia sufficiente, se non suffragata da un'indagine nel senso sopra indicato, ad escludere la possibilità di mantenere l'iscrizione nell'Albo;
- gli elementi di prova raccolti da questa Commissione in sede istruttoria non permettono di stabilire, ora per allora, se la titolarità dell'esercizio di bar, condotto peraltro unitamente ai familiari, abbia precluso al ricorrente, nel senso indicato dal citato parere del C.N.A., il regolare e professionale svolgimento dell'attività artigiana di muratore, in relazione alla quale risultano emesse ricevute fiscali fino al 31/12/1998;
- dalle risultanze dell'accertamento diretto effettuato da questa Commissione in data 21/3/2000, emerge che attualmente il ricorrente è impegnato esclusivamente nell'attività commerciale di bar;
- per quanto esposto si ritiene che il ricorrente abbia diritto a mantenere l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane fino al 31/12/1998;

P.Q.M.

DELIBERA

di accogliere parzialmente il ricorso in premessa, invitando la Commissione Provinciale a rettificare la data evento di cancellazione (A.I.A. n.) al 31/12/1998, a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio, provvedendo altresì ad irrogare al ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.15 L.R.17/1999 nell'ipotesi di omessa denuncia di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane.

Autoriparatori

DELIBERAZIONE N. 77 DEL 8 maggio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da

avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma nella seduta del

- (Omissis)

- CONSIDERATO CHE:

- in data 4/8/1997 il ricorrente, iscritto nell'Albo delle imprese artigiane in qualità di carrozziere dal 1962, inoltrava domanda intesa ad ottenere la modificazione dell'iscrizione, denunciando di aver svolto, nel periodo antecedente il 15/12/1994, anche l'attività di meccanico ed elettrauto;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta istanza, eccependo che le attività denunciate sono state esercitate dal ricorrente in modo complementare all'attività di carrozzeria;
- ai sensi dell'art.5 L.122/1992, l'iscrizione nel R.I.A. costituisce titolo, ed è quindi *conditio sine qua non*, per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane;
- l'art.13 della legge citata disponeva peraltro che, in sede di prima applicazione, le imprese già iscritte all'epoca dell'entrata in vigore della legge stessa nell'Albo delle imprese artigiane per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, avevano diritto ad essere iscritte nel R.I.A.; ai sensi dell'art.5 L.25/1996, tale diritto fu esteso a tutte le ditte che esercitavano attività di autoriparazione in qualità di imprese iscritte nell'Albo artigiani prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 387/1994, ovvero in epoca antecedente al 15/12/1994;
- nell'applicare le disposizioni contenute nelle suddette norme, gli uffici competenti della Camera di commercio hanno provveduto ad iscrivere le imprese rientranti nelle relative fattispecie nelle sezioni del R.I.A. corrispondenti all'attività indicata nel certificato di iscrizione all'Albo artigiani;
- infatti, il ricorrente, in data 15/4/1996, è stato iscritto nella sezione carrozzeria del R.I.A.;
- con la domanda di ampliamento il ricorrente mirava a vedersi riconoscere, "*ora per allora*", di aver esercitato nel periodo precedente all'entrata in vigore della L.122/1992 e del D.P.R. 387/1994, anche attività diverse rispetto a quella enunciata nel certificato di iscrizione all'Albo;
- con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, la Commissione Provinciale ha ritenuto che tali diverse attività non siano state esercitate dal ricorrente in modo autonomo, bensì come necessari complementi degli interventi sulla carrozzeria dei veicoli, ovvero in via strettamente strumentale ed accessoria;
- dietro invito di questa commissione, il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare che, nel periodo antecedente il 15/12/1994, ha esercitato in via principale ed autonoma, ed a prescindere da interventi operati sulla carrozzeria, anche l'attività di meccanico ed elettrauto;
- pertanto, questa Commissione ritiene raggiunta la prova che, in data antecedente il 15/12/1994, il ricorrente esercitava anche l'attività di meccanico ed elettrauto;
- peraltro, ai sensi dell'art.5 L.122/1992, la Commissione Provinciale non può procedere ad ampliare l'attività, se non fino alla data del 15/12/1994, senza che la Camera di commercio disponga previamente l'iscrizione del ricorrente nelle relative sezioni del R.I.A.;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa. La Commissione Provinciale è pertanto invitata a comunicare agli uffici competenti della Camera di Commercio che il ricorrente, in data anteriore al 15/12/1994, svolgeva, oltre che l'attività di carrozzeria, anche l'attività di meccanico ed elettrauto: previo esito favorevole del procedimento di iscrizione nelle sezioni *meccanica e motoristica* ed *elettrauto* del R.I.A., è invitata poi a modificare l'iscrizione del ricorrente nell'Albo delle imprese artigiane, provvedendo altresì ad irrogare al ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.15 L.R.17/1999 nel caso di ritardata denuncia di modificazione all'Albo delle imprese artigiane.

DELIBERAZIONE N. 99 DEL 8 maggio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane**,
adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del

- (Omissis)

- CONSIDERATO CHE:

- in data 1/12/1999 il ricorrente inoltrava domanda intesa ad ottenere l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane in qualità di autoriparatore;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda dopo aver verificato che il ricorrente non aveva previamente ottenuto l'iscrizione nel Registro delle Imprese esercenti attività di Autoriparazione (R.I.A.);
- nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente sottolinea, in via principale, la circostanza che tra la data di presentazione della domanda e la data di notifica del provvedimento impugnato è decorso un termine superiore a quello stabilito dall'art.7 L.443/1985 che prevede, in tal caso, un'ipotesi di silenzio accoglimento; in via secondaria eccepisce di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali alla luce della disposizione contenuta nell'art.6 L.25/1996;
- quanto al primo motivo di doglianza occorre osservare che, ai sensi dell'art.5 L.122/1992, l'iscrizione nel R.I.A. costituisce titolo, ed è quindi conditio sine qua non, per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane. Ne consegue che se anche la Commissione Provinciale, nelle more delle verifiche d'ufficio e prima della decorrenza del termine di 60 gg. dalla data di presentazione della domanda, avesse accolto ope legis l'istanza del ricorrente, avrebbe poi comunque dovuto revocare il provvedimento in base al disposto dell'art.5 L.122/92 cit.;
- quanto al secondo motivo di doglianza va osservato preliminarmente che, ai sensi del D.P.R. 387/1994 la competenza in ordine al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali e alla conseguente iscrizione nel R.I.A. è attribuita in via esclusiva alla Camera di Commercio: nessuna competenza è invece attribuita in materia né alla Commissione provinciale né, in sede di reclamo, a questa Commissione, le quali devono soltanto verificare, prima di procedere alla verifica dei requisiti di cui agli artt.2, 3 e 4 della L.443/1985 per l'iscrizione nell'Albo artigiani, che il procedimento di iscrizione nel R.I.A. si sia concluso con esito favorevole;
- la norma invocata dal ricorrente (art.6 L.25/1996) concerne quelle imprese che alla data del 15/12/1994 non erano più iscritte nell'Albo delle imprese artigiane o nell'ex Registro ditte e che dimostrino comunque di aver esercitato l'attività di autoriparazione in periodi pregressi in qualità di imprese regolarmente iscritte nell'Albo o nell'ex R.D., e conferisce loro il diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali. Il ricorrente, invece, non risulta essere mai stato iscritto nell'ex R.D. o nell'Albo delle imprese artigiane in epoca antecedente il 15/12/1994. Peraltro la norma, dettando disposizioni in materia di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, non si rivolge, per quanto sottolineato in precedenza, alla Commissione Provinciale e a questa Commissione, bensì alla Camera di Commercio e, in sede di reclamo, al Presidente della Giunta Regionale;
- al termine dell'attività istruttoria questa Commissione ha verificato che in data 22/10/1998 il ricorrente aveva presentato alla Camera di Commercio domanda di iscrizione nel R.I.A., e che la Camera di commercio, con provvedimento del 26/3/1999, aveva respinto l'istanza per mancanza dei requisiti. E' emerso altresì che il ricorrente non si è avvalso della possibilità di impugnare quest'ultimo provvedimento innanzi al Presidente della Giunta Regionale (così come previsto dall'art.3 comma 7 del D.P.R. 387/1994), bensì ha rivolto

- direttamente istanza di iscrizione alla Commissione Provinciale che, in virtù delle disposizioni citate, non poteva che respingere la domanda;
- questa Commissione ha verificato che ancor oggi il ricorrente non è iscritto nel R.I.A.;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

DELIBERAZIONE N. 122 DEL 10 luglio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;

- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 5 Febbraio 1992 n. 122;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - in data 7/7/1997 il ricorrente, iscritto all'Albo delle imprese artigiane dal 1991 per l'esercizio dell'attività di carrozzeria, inoltrava domanda intesa ad ottenere la modificazione dell'iscrizione all'Albo, denunciando di aver svolto in passato anche l'attività di meccanico, elettrauto e gommista;
 - con il provvedimento impugnato la Commissione Provinciale respingeva la suddetta domanda rilevando che le attività denunciate dal ricorrente sono marginali all'attività di carrozzeria;
 - ai sensi dell'art.5 L.122/1992, l'iscrizione nel R.I.A. costituisce titolo, ed è quindi *conditio sine qua non*, per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane;
 - l'art.13 della legge citata disponeva peraltro che, in sede di prima applicazione, le imprese già iscritte all'epoca dell'entrata in vigore della legge stessa nell'Albo delle imprese artigiane per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, avevano diritto ad essere iscritte nel R.I.A.; ai sensi dell'art.5 L.25/1996, tale diritto fu esteso a tutte le ditte che esercitavano attività di autoriparazione in qualità di imprese iscritte nell'Albo artigiani prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 387/1994, ovvero in epoca antecedente al 15/12/1994;
 - nell'applicare le disposizioni contenute nelle suddette norme, gli uffici competenti della Camera di Commercio hanno provveduto ad iscrivere le imprese rientranti nelle relative fattispecie nelle sezioni del R.I.A. corrispondenti all'attività indicata nel certificato di iscrizione all'Albo artigiani;
 - infatti, il ricorrente, nel giugno del 1995, è stato iscritto nella sezione carrozzeria del R.I.A.;
 - con la domanda di ampliamento il ricorrente mirava a vedersi riconoscere, "*ora per allora*", di aver esercitato nel periodo precedente all'entrata in vigore del D.P.R. 387/1994, anche attività diverse rispetto a quella enunciata nel certificato di iscrizione all'Albo;
 - con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, la Commissione Provinciale ha ritenuto che tali diverse attività non siano state esercitate dal ricorrente in modo autonomo, bensì come necessari complementi degli interventi sulla carrozzeria dei veicoli, ovvero in via strettamente strumentale ed accessoria;
 - questa Commissione, con nota A.R. del 20/3/2000, ha invitato il ricorrente a produrre documentazione fiscale idonea a dimostrare che, nel periodo antecedente al 15/12/1994, ha esercitato in via principale ed autonoma, ed a prescindere da interventi operati sulla carrozzeria, anche l'attività di meccanico ed elettrauto;

- in ottemperanza alla suddetta richiesta il ricorrente ha prodotto tutte le fatture emesse dal 1991 al 1994: dall'esame della relativa documentazione è emerso che gli interventi sulle componenti meccaniche ed elettriche e sui pneumatici dei veicoli sono sempre stati eseguiti nel contesto dell'attività principale di riparazione della carrozzeria e rappresentano, sia a livello qualitativo che quantitativo, operazioni strumentali ed accessorie rispetto a quest'ultima;
- ai sensi dell'art.2 terzo comma della L.122/1992 lo svolgimento di operazioni strettamente strumentali ed accessorie rispetto all'attività principale non richiede l'iscrizione nelle pertinenti sezioni del R.I.A.: conseguentemente la dimostrazione dello svolgimento in periodi pregressi di tali attività strumentali ed accessorie non può essere considerata idonea ai fini di una modificazione dell'iscrizione "*ora per allora*" prodromica all'iscrizione automatica nelle pertinenti sezioni del R.I.A.;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

Autotrasporto conto terzi

DELIBERAZIONE N. 59 DEL 27 marzo 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, relativamente alla data evento ai fini contributivi**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del
(Omissis)
- CONSIDERATO CHE:
 - in data **30 luglio 1998** il ricorrente inoltrava domanda di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in data **2/3/1998**;

- la data indicata dal ricorrente coincide con quella di apertura della partita I.V.A.;
- la L.454/1997, in parziale modifica della precedente normativa di settore (L.298/1974), ha disposto che tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio, devono essere iscritte nell'albo degli autotrasportatori;
- il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con deliberazione n.1 del 30/1/1998 (pubblicata nella G.U. n.32 del 9/2/1998), ha espressamente statuito che le imprese di nuova costituzione possono esercitare legittimamente l'attività di autotrasporto solo al momento dell'emanazione del provvedimento di iscrizione deliberato dal competente comitato provinciale;
- il Comitato provinciale autotrasporto di Roma ha deliberato l'iscrizione del ricorrente nel relativo albo in data 23/6/1998, dandone comunicazione allo stesso in data 13/7/1998;
- pertanto, il provvedimento impugnato in questa sede è illegittimo nella parte concernente l'individuazione della data evento di inizio attività, in quanto il ricorrente, nel periodo 2/3/1998 - 23/6/1998, non poteva legittimamente svolgere l'attività denunciata;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione Provinciale a disporre la rettifica della data evento di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (n.....) al 23/6/1998 e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

DELIBERAZIONE N. 87 DEL 8 maggio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, relativamente alla data evento ai fini contributivi**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del
(Omissis)
- CONSIDERATO CHE:
 - in data **6/2/1998** il ricorrente inoltrava domanda intesa ad ottenere l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi in data **15/1/1998**;
 - con il provvedimento impugnato la Commissione Provinciale accoglieva la suddetta istanza stabilendo però, quale data evento di inizio attività, il **7/2/1997**, data in cui il ricorrente aveva acquistato l'autocarro;
 - l'acquisto del mezzo, di per sé, non costituisce prova certa dell'inizio dell'attività di autotrasporto;

- la L.454/1997, a parziale modifica della precedente normativa di settore (L.298/1974), ha disposto che tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con qualsiasi mezzo e tonnellaggio, devono essere iscritte nell'albo degli autotrasportatori;
- il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con deliberazione n.1 del 30/1/1998 (pubblicata nella G.U. n.32 del 9/2/1998), ha espressamente statuito che le imprese di nuova costituzione possono esercitare legittimamente l'attività di autotrasporto solo dalla data di adozione del provvedimento di iscrizione deliberato dal competente comitato provinciale;
- il provvedimento di iscrizione nell'albo degli autotrasportatori del ricorrente è stato deliberato solo in data 9/7/1998;
- pertanto, l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane del ricorrente non può che decorrere dal 9/7/1998;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere parzialmente il ricorso in premessa, invitando la Commissione Provinciale a rettificare la data evento dell'iscrizione all'Albo del ricorrente (A.I.A. n.....) al 9/7/1998, e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio

Collaboratori familiari

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 14 febbraio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **iscrizione d'ufficio all'Albo delle Imprese Artigiane del collaboratore familiare**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Latina** nella seduta del

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 4 Luglio 1959 n.463;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- CONSIDERATO CHE:

- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale deliberava l'iscrizione all'Albo, in qualità di collaboratrice familiare, della madre della ricorrente con evento 17/3/1992, sulla scorta delle risultanze di un accertamento effettuato dall'I.N.P.S.;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato, asserendo che il rapporto di collaborazione, in virtù del quale la madre presta la propria opera all'interno dell'azienda artigiana, non è inquadrabile nella fattispecie di cui all'art.230 bis c.c. né, conseguentemente, soggetto all'applicazione di cui all'art.2 L.463/1959, in quanto trattasi di lavoro subordinato;
- all'esito dell'attività istruttoria questa Commissione ha acquisito sia il verbale di accertamento effettuato dall'I.N.P.S. sul quale è fondato il provvedimento impugnato, sia la decisione emessa dallo stesso Istituto in seguito a ricorso inoltrato dall'istante: da entrambi gli atti emerge l'inquadramento del rapporto nell'ambito della collaborazione familiare e l'assoggettamento alla disciplina di cui alla L.463/1959;
- invitata con nota A.R. del 26/10/1999 a produrre documentazione idonea a dimostrare la pretesa vantata nell'atto introduttivo del giudizio circa la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato con la madre, la ricorrente non ha ottemperato nel termine prescritto;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

DELIBERAZIONE N. 63 DEL 27 marzo 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della collaboratrice familiare**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 4 luglio 1959 n.463;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:

- in data 10/9/1998 il ricorrente, iscritto nell'Albo delle imprese artigiane per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, inoltrava domanda intesa ad ottenere l'iscrizione nell'Albo, in qualità di collaboratrice familiare, della moglie;
- il provvedimento impugnato è fondato su accertamento comunale del 29/8/1998 dalle cui risultanze emergeva che quest'ultima collaborava all'interno dell'impresa ricorrente con mansioni amministrative;
- l'art.2 della L.463/1959 individua i familiari coadiuvanti in coloro che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'impresa;
- con parere emanato nella seduta del 17/11/1997, questa Commissione ha ritenuto che, alla luce della vigente legislazione, nessuna norma espressamente richiede che l'apporto del familiare coadiuvante debba necessariamente concretarsi in una prestazione di carattere manuale, essendo sufficiente il riscontro dei requisiti dell'abitudine e prevalenza di cui alla norma sopra citata;
- le risultanze dell'accertamento diretto effettuato da questa Commissione in data 24/2/2000 confermano che la moglie del ricorrente collabora abitualmente e prevalentemente nell'impresa ricorrente;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione Provinciale a disporre l'iscrizione della moglie del ricorrente nell'Albo delle Imprese Artigiane in qualità di collaboratrice familiare con evento 29/8/1998, specificando che trattasi di collaborazione amministrativa.

Contitolarità imprese ex art.3 L.443/1985

DELIBERAZIONE N. 132 DEL 10 luglio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di rettifica della data evento di inizio attività**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- **CONSIDERATO CHE:**

- **in data 5/1/1998 il ricorrente inoltrava domanda intesa ad ottenere l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti elettrici;**
- **nella seduta del 26/2/1998 la Commissione Provinciale provvedeva ad accogliere la suddetta domanda stabilendo, quale data di inizio attività ai fini contributivi, il 16/12/1996;**
- **in data 6/6/1998 il ricorrente inoltrava domanda intesa ad ottenere la rettifica della data evento di inizio attività al gennaio 1998;**
- **con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda;**
- **dall'esame della documentazione depositata presso la Commissione provinciale emerge che, a conferma di quanto asserito dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, in data 24/6/1996 la Commissione Provinciale stessa aveva respinto analoga domanda di iscrizione presentata dal ricorrente, a causa dell'incompatibilità tra la titolarità di impresa artigiana individuale e la carica di amministratore unico di una S.r.l.;**
- **pertanto il ricorrente, prima di presentare nuova domanda di iscrizione all'Albo aveva provveduto, in data 30/12/1997, a cancellare la suddetta società dal Registro delle imprese;**
- **alla luce dei fatti sopra esposti il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di iscrizione nella parte in cui dispone la decorrenza da una data in cui ancora rivestiva la carica di amministratore unico della S.r.l. che, nel provvedimento innanzi citato, la Commissione aveva considerato preclusiva per la titolarità di impresa artigiana individuale;**
- **a parere di questa Commissione l'originario provvedimento di diniego di iscrizione è motivato sulla base di un'erronea interpretazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art.3 della L.443/1985: la norma preclude infatti la possibilità di essere titolari di più imprese artigiane. Circostanza, questa, che nel caso di specie non sussisteva. Difatti la S.r.l. di cui il ricorrente era amministratore non era certo un'impresa artigiana. L'eventuale incompatibilità va piuttosto misurata in base al criterio del tempo di lavoro impiegato: per cui la carica in questione può essere considerata preclusiva solo quando, in base ad idonei accertamenti, si verifica che la carica rivestita, per l'impegno in essa profuso, preclude il professionale e prevalente svolgimento dell'attività artigiana;**
- **peraltro, all'esito dell'attività istruttoria, è emerso che la S.r.l. di cui il ricorrente era amministratore aveva sede e locali coincidenti con quelli della ditta individuale di cui il ricorrente chiedeva l'iscrizione: circostanza, questa, che fa presumere una commistione incompatibile con l'autonomia ed indipendenza che deve connotare l'impresa artigiana e che avrebbe giustificato il diniego di iscrizione della ditta individuale;**
- **alla luce delle sopra esposte considerazioni, il provvedimento di diniego di iscrizione, per quanto erroneamente motivato, era legittimo. Conseguentemente è illegittimo il successivo provvedimento di iscrizione, relativamente alla data evento ai fini contributivi, nonché il provvedimento impugnato in questa sede;**
- **peraltro l'attività esercitata dal ricorrente richiede il possesso dei particolari requisiti tecnico professionali di cui all'art.3. L.46/1990;**

- ai sensi dell'art.2 D.P.R. 392/1994 le imprese che intendono esercitare l'attività di installazione di impianti devono presentare denuncia di inizio attività entro 30 gg. alla Commissione provinciale;
- la Commissione Provinciale ha provveduto ad abilitare il ricorrente soltanto in data 29/1/1998;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la rettifica della data evento di iscrizione del ricorrente all'Albo delle imprese artigiane (N.....) al 1/1/1998 e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

DELIBERAZIONE N. 65 DEL 27 marzo 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del **14/1/1999**;
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - in data **5/11/1997** la società ricorrente (costituita in data **11/7/1997** tra i Sig.ri **Tizio e Caio**) presentava domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese

Artigiane denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di edilizia in data 11/7/1997;

- **con il provvedimento impugnato la Commissione Provinciale respingeva l'istanza di iscrizione in base alla circostanza che il socio Caio era socio artigiano di altra società iscritta nell'Albo, ravvisando pertanto la violazione della norma contenuta nell'art.3 ultimo comma L.443/1985;**
- **dalla documentazione agli atti di questa Commissione è emerso che la società istante è composta da due soci, di cui Tizio è socio "artigiano", ossia partecipante al lavoro dell'impresa, mentre Caio è socio solo di capitale; è emerso altresì che Caio è socio artigiano di altra società in nome collettivo. La partecipazione di Caio, in qualità di socio di capitale, alla S.n.c. ricorrente, non impedisce l'iscrizione all'Albo di quest'ultima e del socio Tizio, che prende parte al processo produttivo dell'impresa;**
- **pertanto, la Commissione Provinciale ha erroneamente interpretato la disposizione di legge posta a fondamento del provvedimento impugnato. Invero l'art.3 della L.443/1985 richiede, in via generale, che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soli soci, prenda parte personalmente e manualmente al lavoro: tale requisito, unitamente a quello presupposto dalle norme del codice civile che disciplinano le società in nome collettivo (responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali), garantisce che la maggioranza dei soci abbia le caratteristiche che l'art.2 della legge richiede per la sussistenza di impresa artigiana. In altri termini si richiede che la maggioranza dei soci sia qualificabile come imprenditore artigiano. Ed è proprio in riferimento a coloro che tale qualifica rivestono - e non certamente a coloro che, non partecipando all'attività, mancano dei requisiti di imprenditore artigiano - che opera il divieto sancito dalla norma richiamata dalla Commissione;**
- **nel caso de quo il socio Tizio, come peraltro dimostrato dalla documentazione allegata all'atto introduttivo del presente giudizio, è il solo a partecipare personalmente e manualmente all'attività e non riveste qualifiche in altre imprese (individuali o collettive) artigiane: tali circostanze non importano alcuna contravvenzione delle norme contenute nell'art.3 L.443/1985;**

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione Provinciale a disporre l'iscrizione all'Albo della società ricorrente e a dare immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio ai fini dell'iscrizione nei ruoli I.V.S. del socio Tizio.

Contributi I.V.S.

DELIBERAZIONE N. 101 DEL 19 giugno 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data dall'**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE sede Monteverde, in persona del Capo Ufficio Prestazioni e GPA**, avverso i provvedimenti di **diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane dei Sig.ri Tizio e Caio**, adottati dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma**
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L 5 Marzo 1990 n.46;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:

- in data 3/6/1993 il Sig. Tizio, al fine di poter beneficiare di un condono previdenziale, inoltrava domanda intesa ad ottenere l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane per l'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui all'art.1 lett.a) L.46/1990, denunciando di aver iniziato l'attività in data 31/10/1987;
- in pari data analoga domanda veniva presentata dal Sig. Caio, il quale denunciava di aver iniziato l'attività il 14/10/1986;
- nella seduta del 24/6/1993 la Commissione provinciale respingeva le suddette istanze, rilevando il mancato possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti tecnico professionali richiesti dall'art.3 L.46/1990;
- i suddetti provvedimenti non venivano impugnati dai richiedenti, bensì dall'I.N.P.S. che, nell'atto introduttivo del presente giudizio, eccepisce che l'obbligo assicurativo e il conseguente obbligo di versamento dei contributi previdenziali di cui alle L.1533/1956 e L.463/1959 derivi dall'effettivo esercizio dell'attività e non necessariamente dall'iscrizione all'Albo, e chiede quindi a questa Commissione di disporre l'iscrizione dei Sigg.ri Caio e Tizio nell'elenco degli assicurati;
- l'obbligo assicurativo per malattia, invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alle L.1533/1956 e 463/1959 concerne i titolari di impresa artigiana ed i loro familiari;
- ai sensi della L.443/1985 l'organo competente all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane è la Commissione Provinciale per l'artigianato;
- la delibera di iscrizione nel relativo albo è presupposto indispensabile per l'iscrizione dell'assistito nei ruoli I.V.S. dell'I.N.P.S.;
- nel caso di specie la Commissione Provinciale ha riscontrato la mancanza dei requisiti tecnico professionali di cui l'imprenditore artigiano deve essere in possesso nell'esercizio di particolari attività - come quella di installazione degli impianti - che implicano responsabilità a tutela a garanzia degli utenti;
- questa Commissione, ai sensi dell'art.7 L.443/1985, è competente in materia di ricorsi contro le delibere di iscrizione, cancellazione e modificazione dell'iscrizione nell'Albo adottate dalla Commissione Provinciale;
- nessun potere è conferito a questa Commissione in ordine all'iscrizione nei ruoli I.V.S. a prescindere da un provvedimento di iscrizione all'Albo e da un preventivo riconoscimento dei requisiti artigiani;
- l'Istituto ricorrente nulla ha eccepito nel merito dei provvedimenti impugnati;
- all'esito dell'attività istruttoria è emerso che, effettivamente, i Sigg.ri Tizio e Caio non sono in possesso dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui all'art.1 lett.a) L.46/1990 né ai sensi dell'art.3 leg. ult. cit., né ai sensi dell'art.6 L.25/1996, trattandosi di soggetti che precedentemente all'entrata in vigore della L.46/1990 non sono mai stati iscritti né all'Albo delle imprese artigiane né all'ex Registro Ditte;
- pertanto, ai sensi del cit. art.2 L.443/1985, i provvedimenti impugnati in questa sede sono legittimi;

P.Q.M.
DELIBERA

respingere il ricorso in premessa.

Erboristeria

DELIBERAZIONE N. 142 DEL 10 luglio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane**,
adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del

(Omissis)

- CONSIDERATO CHE:

- **in data 19/10/1999 la ricorrente inoltra domanda intesa ad ottenere l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di laboratorio erboristico;**
- **con il provvedimento impugnato la Commissione Provinciale ha assunto che l'attività denunciata non è artigianale;**
- **questa Commissione, in data 28/4/2000, ha effettuato un accertamento diretto presso la sede dell'impresa dalle cui risultanze è emerso che la ricorrente, in possesso del diploma di laurea in farmacia, ha un laboratorio attrezzato per la miscelazione di erbe finalizzata alla creazione di prodotti omeopatici;**
- **si ritiene che l'attività esercitata dalla ricorrente abbia natura prettamente artigianale alla stregua delle seguenti considerazioni. L'attività svolta comporta una trasformazione delle materie prime con l'ausilio di un macchinario specifico e con l'adozione di adeguate tecniche di lavorazione. Inoltre, la trasformazione avviene grazie all'apporto tecnico-professionale, sia di carattere materiale che di natura intellettuale, che la titolare trasfonde nella prestazione delle proprie energie lavorative in funzione di un determinato risultato. Ne consegue che il bene prodotto, destinato alla vendita, è cosa essenzialmente diversa dal bene acquistato, per cui è da escludere che**

l'attività in questione possa ricondursi alla mera funzione di intermediazione commerciale tra produzione e consumo;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre l'iscrizione della ricorrente nell'Albo delle imprese artigiane e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio.

Estetica

DELIBERAZIONE N. 119 DEL 19 giugno 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di estetista**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Viterbo** nella seduta del

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 4 gennaio 1990 n.1;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - **in data 25/11/1998 la ricorrente inoltrava domanda intesa ad ottenere la qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista;**
 - **con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta istanza, rilevando il mancato possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla L.1/1990;**

- nell'atto introduttivo del presente giudizio nessuna prova viene fornita in ordine al possesso, da parte della ricorrente, dei requisiti di cui all'art.3 della L.1/1990;
- nel ricorso l'istante invoca invece l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art.8 comma 1 lett.b) e comma 3 della legge citata che, in via transitoria, consentono di riconoscere la qualificazione professionale di estetista ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art.1 L.161/1963 ovvero abbiano svolto tali attività in qualità di dipendenti di studi medici specializzati per un periodo non inferiore a due anni;
- dall'esame degli atti di causa è emerso che la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato presso studi medici specializzati, di cui all'art.8 terzo comma L.1/1990;
- inoltre la medesima, all'epoca dell'entrata in vigore della L.1/1990, rivestiva la qualifica di socia di una S.r.l. che, oltre alla gestione di centri medici e case di cura, esercitava anche l'attività di prestazione di servizi nell'ambito della medicina estetica e della cosmetologia. La medicina estetica non può essere considerata mestiere affine, ai sensi dell'art. 1 L.161/1963, come sostituito dall'art.1 L.1142/1970, alla stregua del pressoché unanime orientamento giurisprudenziale che ha ribadito più volte la differenza dell'attività di estetica dal settore sanitario. E comunque non trattasi di impresa societaria regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività di estetica ai sensi della precedente disciplina (L.1142/1970). Invero, la ricorrente non ha esibito, dietro espressa richiesta di questa Commissione, l'autorizzazione amministrativa rilasciata alla S.r.l. ai sensi dell'art.2 L.1142/1970 per lo svolgimento delle attività considerate "*mestieri affini*" ex art.8 primo comma lett.b) L.1/1990;
- pertanto questa Commissione ritiene che la ricorrente non possa beneficiare della disciplina transitoria contenuta nell'art.8 della legge sull'estetica;

P.Q.M.
DELIBERA

respingere il ricorso in premessa.

Impianti L.46/90

DELIBERAZIONE N. 43 DEL 27 marzo 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane**,
adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Latina** nella seduta del

(Omissis)

- CONSIDERATO CHE:

- in data 1/10/1996 il ricorrente inoltrava domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di installazione di cancelli e porte automatiche;
- il provvedimento impugnato è motivato dalla mancanza dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla L.46/1990 per l'esercizio dell'attività;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente eccepisce che l'attività esercitata dall'impresa non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni della L.46/1990, precisando di non effettuare l'intervento elettrico eventualmente necessario ai fini del funzionamento degli apparecchi installati;
- ai sensi dell'art.1 terzo comma del D.P.R. 447/1991 gli equipaggiamenti elettrici delle macchine, utensili ed apparecchi elettrici in genere non rientrano nell'attività indicata dall'art.1 lett. a) L.46/1990;
- con circolare 3238/C del 30/4/1992 il Ministero I.C.A. ha previsto la possibilità di iscrivere imprese prive dei requisiti previsti dalla L.46/1990 purché venga precisato che l'attività svolta venga esercitata esclusivamente al di fuori degli ambiti di applicazione della legge stessa;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione Provinciale a disporre l'iscrizione del ricorrente nell'Albo delle imprese artigiane precisando l'esclusione delle attività di cui alla L.46/1990.

DELIBERAZIONE N. 85 DEL 8 maggio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane**,
adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di
Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 5 Marzo 1990 n.46;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - **in data 23/12/1997 il ricorrente inoltrava domanda intesa ad ottenere l'iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di riparazione e manutenzione di apparecchiature radio televisive e trasmettenti ed installazione di antenne;**
 - **le risultanze dell'accertamento comunale effettuato in data 15/1/1998, dietro richiesta istruttoria della Commissione Provinciale, confermavano l'effettivo esercizio dell'attività denunciata;**
 - **con il provvedimento impugnato la Commissione Provinciale respingeva l'istanza di iscrizione rilevando il mancato possesso, da parte dell'istante, dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla L.46/1990 per l'esercizio dell'attività denunciata;**
 - **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente sostiene di possedere i requisiti di cui all'art.3 L.46/1990, ed allega documentazione idonea a**

dimostrare di aver esercitato l'attività denunciata in qualità di lavoratore subordinato presso la ditta per un periodo superiore a tre anni;

- l'art.3 lett.d) leg. cit. richiede la dimostrazione di “*prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di un'impresa del settore...*”;
- dalle informazioni acquisite presso la Camera di Commercio risulta che la ditta, esercente l'attività di laboratorio riparazioni radio TV, non è abilitata all'esercizio delle attività indicate nell'art.1 L.46/1990;
- pertanto, il periodo di lavoro prestato dal ricorrente non rileva ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.3 leg.cit.;
- l'attività di installazione di antenne ricade in quella descritta dall'art.1 lett.b) leg.cit. e può essere perciò esercitata solo se si è in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.3;
- peraltro, questa Commissione, nella seduta del 16/2/1998, ha avuto modo di chiarire che l'attività di riparazione degli apparecchi elettrodomestici, elettronici e radio-tv non rientra nella sfera di applicazione della L.46/1990;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere parzialmente il ricorso in premessa, invitando la Commissione Provinciale a disporre l'iscrizione del ricorrente nell'Albo delle Imprese Artigiane per l'esercizio dell'attività di riparazione apparecchi telefonici, radio-tv ed elettrodomestici con esclusione L.46/1990.

DELIBERAZIONE N. 90 DEL 8 maggio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **riconoscimento dei requisiti tecnico professionali limitatamente all'installazione degli impianti di cui alle lettere a) e b) dell'art.1 L.46/1990**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 5 Marzo 1990 n.46;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - **in data 13/8/1998 il ricorrente inoltrava domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere a), b), c), d) e g) dell'art.1 L.46/1990 a decorrere dal 12/8/1998;**
 - **con il provvedimento impugnato la Commissione Provinciale riconosceva in capo al ricorrente i requisiti per l'installazione dei soli impianti di cui alle lettere a) e b) e, nella seduta del 16/11/1998, accoglieva l'istanza di iscrizione;**
 - **entrambi i provvedimenti venivano notificati al ricorrente in data 3/12/1998: pertanto il ricorso è tempestivo;**
 - **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiede il riconoscimento dei requisiti per l'installazione degli impianti di cui alle lettere c), d) e g) art.1 L.46/1990;**
 - **all'esito dell'attività istruttoria compiuta da questa Commissione è emerso che il ricorrente ha conseguito, in data 16/12/1989, attestato di qualificazione**

professionale al termine di un corso regionale di elettricista-impinatista, ed ha operato come dipendente nei seguenti periodi: 5/6/1989 - 5/3/1990, presso la ditta X; 26/6/1990 - 25/1/1991, presso la ditta Y; 28/10/1991 - 30/4/1992, presso la ditta K; 17/7/1992 - 29/7/1994, presso la ditta W.; 8/10/1994 - 30/1/1998, presso la ditta J;

- ai sensi dell'art. 3 lett.c) L.46/1990, ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, occorre un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, ovvero, ai sensi della successiva lett.d), un periodo di prestazione lavorativa come operaio specializzato per un periodo di almeno tre anni;
- l'esperienza lavorativa maturata dal ricorrente presso le ditte X, Y e K., non raggiunge i due anni; dalle risultanze dell'attività istruttoria è emerso che: il rapporto di lavoro con la ditta W non è significativo perché la ditta esercita soltanto l'attività di installazioni elettriche; la ditta J è invece abilitata per le lettere a), b) e c) , ma il datore di lavoro non ha attestato che il ricorrente ha svolto mansioni di installatore anche degli impianti di cui alla lettera c);
- pertanto, avendo il ricorrente dimostrato il possesso dei requisiti tecnico professionali per l'installazione dei soli impianti di cui alle lettere a) e b) art.1 L.46/1990, il provvedimento impugnato è legittimo;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

DELIBERAZIONE N. 123 DEL 10 luglio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Frosinone** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L.5 Marzo 1990 n.46 e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - in data **30/10/1997** il ricorrente, iscritto nell'Albo delle imprese artigiane dal **1976** ed abilitato all'installazione degli impianti di cui alle lettere **a), c) e d)** dell'art.1 L. **46/1990** inoltrava domanda intesa ad ottenere la modificazione dell'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, denunciando di aver sempre svolto, in epoca antecedente al **1990**, anche l'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera **e)** della norma citata;
 - con il provvedimento impugnato in questa sede la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda;
 - ai sensi dell'art.4 della L.25/1996 i titolari di imprese di installazione degli impianti di cui alla L.46/1990, già iscritti nell'Albo delle imprese artigiane o nell'ex Registro ditte in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge stessa, avevano diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali previa domanda da presentare entro il **21/7/1997**;
 - dagli atti di causa è emerso che, già precedentemente alla presentazione della domanda del **30/10/1997**, il ricorrente, in data **25/2/1991**, aveva inoltrato domanda di riconoscimento dei requisiti per l'installazione degli impianti di cui alla lettera **e)**. All'epoca era ancora vigente l'art.5 della L.46/1990 che, in sede di regime transitorio, attribuiva il diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, previa presentazione entro il **12/3/1991** di apposita

domanda, agli imprenditori che dimostrassero di essere iscritti nell'Albo come imprese installatrici o di manutenzioni degli impianti di cui all'art.1 antecedentemente all'entrata in vigore della legge stessa;

- pertanto la domanda del 30/10/1997, sebbene presentata oltre il termine del 21/7/1997, è stata esaminata dalla Commissione provinciale con riferimento al regime transitorio, come dimostra il richiamo nel provvedimento impugnato all'art.5 abrogato;
- antecedentemente all'entrata in vigore della L.46/1990 il ricorrente era iscritto nell'Albo per l'attività di impianti idrotermici, e non anche di impianti a gas: tanto è vero che in data 29/11/1991 aveva presentato istanza di modificazione dell'iscrizione denunciando l'ampliamento dell'attività;
- peraltro, ai fini dell'esatto inquadramento delle imprese istanti non espressamente iscritte, in data anteriore all'entrata in vigore della L.46/1990, per l'attività in relazione alla quale chiedevano il riconoscimento dei requisiti, le Commissioni provinciali potevano richiedere ogni documentazione idonea a dimostrare che i richiedenti avessero effettivamente svolto in passato ulteriori attività rispetto a quelle indicate nelle certificazioni camerali;
- dal tenore del provvedimento impugnato si evince che nel caso de quo la verifica nel senso sopra indicato da parte della Commissione provinciale ha avuto esito negativo;
- pertanto, giudicando inidonea la documentazione allegata dal ricorrente all'atto introduttivo del presente giudizio, questa Commissione - ritenendo comunque, per le considerazioni innanzi svolte, di dover applicare il regime transitorio di cui all'art.4 L.25/1996 - con nota A.R. del 15/5/2000, ha invitato il ricorrente stesso a produrre tutte le fatture in suo possesso idonee a dimostrare l'effettivo svolgimento, in epoca antecedente al 1990, dell'attività di installazione degli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas fornito dall'ente distributore all'interno degli edifici (art.1 lett. e L.46/1990);
- il ricorrente non ha ottemperato alla suddetta richiesta e, quindi, il reclamo non può trovare accoglimento;
- peraltro, tra le attività indicate nel certificato camerale, risulta tutt'oggi anche quella di "*impianti a gas*";
- per la suddetta attività il ricorrente non è stato riconosciuto in possesso dei requisiti tecnico professionali né dalla Commissione Provinciale né da questa Commissione;

P.Q.M.
DELIBERA

respingere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a provvedere alla modifica della certificazione camerale, nella quale non dovrà essere menzionata, a tutela dei terzi, l'attività di impianti a gas.

Incompetenza

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 14 febbraio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il processo verbale n.6189 del 29/10/1998 con cui la Commissione Provinciale di Roma ha comminato la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.39 lett. c) L.R.53/1987;
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;

(Omissis)

- CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art.7 L.443/1985 la Commissione Regionale è competente a decidere i ricorsi presentati avverso i provvedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane deliberati dalla Commissione Provinciale;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente non contesta la legittimità del provvedimento di iscrizione né la data evento di inizio attività rilevante ai fini contributivi;
- nel caso de quo è in contestazione l'individuazione della data della presentazione della domanda di iscrizione, che il ricorrente asserisce debba risalire al 7/1/1998 e che la Commissione Provinciale ha invece individuato nel 8/6/1998, ritenendo conseguentemente integrata la fattispecie di cui all'art.39 lett.c) L.R. 53/1987 [ora art. 15 lett. c) L.R. 17/1999];
- ai sensi dell'art.5 u.c. L.443/1985 e dell'art.1 L.R. 30/1994, in materia di sanzioni amministrative previste da leggi regionali si applicano le disposizioni di cui alla L.689/1981;
- ai sensi dell'art.18 L.689/1981 avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è possibile presentare scritti difensivi presso il Comune ove ha sede l'impresa;
- avverso l'eventuale ordinanza ingiunzione di pagamento è possibile poi presentare ricorso giurisdizionale al giudice di pace ai sensi dell'art.22 leg.ult.cit.;
- pertanto, nessuna competenza è attribuita alla Commissione Regionale nel caso de quo;

P.Q.M.
DICHIARA

la propria incompetenza e l'inammissibilità del ricorso in premessa.

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 14 febbraio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di addebito, da parte dell'I.N.P.S., degli oneri accessori dei
contributi I.V.S. per gli anni 1995-1999;
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di
Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - **ai sensi dell'art.7 L.443/1985 la Commissione Regionale è competente a decidere i ricorsi presentati avverso i provvedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane deliberati dalla Commissione Provinciale;**
 - **nell'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente non contesta la legittimità del provvedimento di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane adottato dalla Commissione provinciale nella seduta del 4/3/1999 né la data evento di inizio attività rilevante ai fini contributivi (7/11/1995);**
 - **nel caso de quo è in contestazione l'addebito delle somme relative agli oneri accessori dei contributi I.V.S. per gli anni 1995-1999 da parte dell'I.N.P.S;**
 - **nessuna competenza in materia è attribuita alla Commissione Regionale dalle vigenti leggi amministrative;**

P.Q.M.
DICHIARA

la propria incompetenza e l'inammissibilità del ricorso in premessa.

Iscrizione d'ufficio

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 14 febbraio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **iscrizione d'ufficio all'Albo delle Imprese Artigiane**,
adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di
Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 5 Marzo 1990 n.46;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - in data **31/12/1996** il ricorrente inoltrava domanda di iscrizione all'Albo delle
imprese artigiane per l'esercizio dell'attività di riparazione elettriche non
rientrante nelle disposizioni della **L.46/1990**;
 - in data **26/7/1997** il ricorrente proponeva innanzi alla Commissione Provinciale
formale rinuncia all'iscrizione precedentemente richiesta;
 - ciononostante la Commissione Provinciale, con il provvedimento impugnato,
deliberava l'iscrizione del ricorrente con evento **3/10/1996**;
 - il ricorrente asserisce di essere venuto a conoscenza del suddetto
provvedimento in data **10/3/1998**;
 - dalla documentazione agli atti di causa non è stata rinvenuta la prova della
notifica della delibera impugnata, né sono emersi elementi di prova idonei a
dimostrare l'avvenuta conoscenza *aliunde* del provvedimento impugnato;
 - pertanto, il ricorso va considerato tempestivo;
 - nell'atto introduttivo del presente giudizio l'istante contesta la legittimità del
provvedimento impugnato in quanto la Commissione Provinciale non ha
preso atto della rinuncia al procedimento di iscrizione, ed asserisce di essere
stato assunto presso la ditta S.r.l. a decorrere dal **21/5/1997**;
 - in sede istruttoria questa Commissione ha verificato che, antecedentemente
alla data di presentazione del gravame, nella seduta del **19/3/1998**, la
Commissione Provinciale aveva deliberato la cancellazione del ricorrente con
evento **12/3/1998**: tale provvedimento non risulta essere stato ritualmente
notificato al ricorrente stesso, per cui non può ritenersi che vi abbia prestato
acquiescenza;
 - dalle informazioni acquisite presso il Ministero delle Finanze è emerso che il
ricorrente è stato titolare di partita IVA per il periodo **3/10/1996 - 12/3/1998**;

- ai sensi dell'art.5 comma 1 della L.443/1985 l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane è obbligatoria per tutte le imprese che esercitano attività imprenditoriale con i requisiti di cui agli art.2, 3 e 4 della legge stessa;
- pertanto, la circostanza che il ricorrente, dopo aver dato impulso al procedimento di iscrizione, abbia inviato formale rinuncia alla prosecuzione del medesimo, non impedisce alla Commissione provinciale, che è anzi tenuta in tal senso, di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti artigiani e, in caso di verifica positiva, di provvedere all'iscrizione d'ufficio della ditta;
- peraltro, è agli atti dichiarazione del legale rappresentante della S.r.l. attestante l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente a decorrere dal 21/5/1997;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa, invitando peraltro la Commissione Provinciale a disporre la rettifica della data evento di cessazione dell'attività al 21/5/1997, e a darne immediata comunicazione alla sede I.N.P.S. competente per territorio

Manualità della prestazione

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 14 febbraio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da

avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - **in data 7/8/1997 la ricorrente inoltrava domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane denunciando lo svolgimento dell'attività di riparazione di orologi ed oggetti preziosi;**
 - **il provvedimento impugnato è fondato su accertamento diretto effettuato dalla Commissione provinciale dalle cui risultanze emergeva che la ricorrente non partecipava manualmente all'attività;**
 - **le risultanze dell'accertamento diretto effettuato da questa Commissione in data 21/10/1999 confermano che effettivamente la ricorrente non svolge personalmente l'attività denunciata;**
 - **lo svolgimento del lavoro manuale è requisito essenziale per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art.2 L.443/1985;**

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

Morte ricorrente

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 14 febbraio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **revoca dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane**,
adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - **successivamente alla data di presentazione del gravame, ossia il 28/9/1998, si è verificato il decesso del ricorrente;**
 - **l'art.110 c.p.c., disponendo che ove la parte venga meno per morte od altra causa il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, è espressione di un principio di carattere generale applicabile anche al processo amministrativo privo, sul punto, di regole specifiche;**
 - **pertanto, la morte del ricorrente ha determinato ipso iure l'interruzione del processo;**
 - **non essendosi costituiti volontariamente gli eredi del de cuius, né avendo gli stessi riassunto il giudizio neanche a seguito di nota inviata da questa Commissione in data 5/3/1999, il processo si è estinto;**

P.Q.M.
DICHIARA

estinto il giudizio.

Notifica provvedimenti C.P.A.

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 14 febbraio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane con evento 5/5/1994**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del

(Omissis)

- CONSIDERATO CHE:

- la ricorrente, iscritta all'Albo delle imprese Artigiane nella seduta del 3/4/1995 con evento 5/5/1994, e cancellata nella seduta del 19/2/1998 con evento 31/12/1997, sostiene di essere venuta a conoscenza della data evento del provvedimento di iscrizione soltanto in data 14/9/1998, in seguito alla notifica del verbale di irrogazione della sanzione amministrativa per ritardata denuncia di presentazione della domanda di iscrizione;
- tra i documenti in possesso della Commissione Provinciale manca la prova della notifica del citato provvedimento di iscrizione;
- in data 13/10/1998 la ricorrente proponeva ricorso, erroneamente indirizzato alla Commissione Provinciale, chiedendo la rettifica della data evento di iscrizione;
- pertanto, anche se trasmesso a questa Commissione in data 3/12/1998, il ricorso deve considerarsi tempestivo essendo stato presentato nei termini ad un organo, la C.P.A., appartenente alla medesima amministrazione;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente sostiene che l'effettivo inizio dell'attività non risale alla data di costituzione della società bensì alla data di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ossia al 21/1/1995;
- dalle informazioni acquisite presso il Ministero delle Finanze emerge che già nel 1994 la società era operante;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 14 febbraio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane con evento 14/3/1966**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;

- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - ai sensi dell'art.7 L.443/1985 il ricorso alla Commissione Regionale deve essere proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della decisione della Commissione Provinciale;
 - fra documentazione agli atti della Commissione Provinciale manca la prova della notifica del provvedimento impugnato;
 - peraltro, dagli atti di causa è emerso che la ricorrente, già in data 12/10/1994, era a conoscenza del provvedimento impugnato;
 - il termine di impugnazione decorre dalla comunicazione amministrativa del provvedimento impugnato ovvero, in mancanza di questa, dal momento in cui l'interessato abbia avuto per la prima volta piena conoscenza dell'atto (nel caso de quo il 12/10/1994)
 - pertanto, il ricorso proposto è fuori termine;

P.Q.M.
DICHIARA

inammissibile il ricorso in premessa.

Odontotecnica

DELIBERAZIONE N. 133 DEL 10 luglio 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

VISTO il ricorso presentato in data dalla società **X** avverso il provvedimento di **iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane, relativamente alla data evento**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;

- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;

- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

- VISTO il R.D. 31/5/1928 n.1134;

- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;

- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- CONSIDERATO CHE:

- in data 17/1/1996 la società ricorrente, costituita nel 1985 e composta dai Sigg.ri Tizio, Caio e Mevio, inoltrava domanda intesa ad ottenere l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta istanza stabilendo, quale data di inizio attività, il 1/7/1987;
- dagli atti di causa non emerge la prova della rituale notifica del suddetto provvedimento: pertanto, il ricorso deve considerarsi tempestivo;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente sostiene che, fino al mese di dicembre 1995, la Commissione provinciale non accoglieva istanze di iscrizione presentate da società che svolgevano attività di odontotecnica, se tutti i soci non fossero in possesso del relativo diploma. Sostiene altresì che tale orientamento veniva modificato soltanto a decorrere dal gennaio 1996. Pertanto, essendo il socio Mevio sprovvisto del diploma de quo, ritiene iniqua la decorrenza dell'iscrizione in un periodo antecedente al gennaio 1996;
- questa Commissione, in sede istruttoria, ha chiesto chiarimenti in merito alla Commissione provinciale;
- la Commissione provinciale, con nota pervenuta in data 9/3/2000, ha trasmesso copia del verbale della seduta del 1/10/1992 ove fu espressamente affrontata la questione. Da esso si evince che, effettivamente, fino all'ottobre del 1992, la Commissione Provinciale dava ingresso alle istanze di iscrizione di società che svolgevano attività di odontotecnica, soltanto nel caso in cui tutti i soci, indipendentemente dalla qualifica rivestita (soci di capitale o soci partecipanti personalmente e manualmente al lavoro), fossero in possesso del relativo diploma. Veniva allora osservato che tale prassi contrastava col disposto di cui all'art.3 L.443/1985, che richiede in generale, ai fini dell'iscrizione nell'Albo di imprese costituite in forma di S.n.c., il requisito della partecipazione personale e manuale della maggioranza dei soci. Alla luce di tale norma, si legge testualmente nel verbale de quo, "*appare iniquo penalizzare le imprese in questione (cioè quelle che svolgono attività di odontotecnica) considerando come elemento costitutivo la qualifica di persone che si limitano ad apportare il capitale o a svolgere attività amministrative e vogliono restare estranee a tutti gli aspetti tecnici dell'impresa*". Si legge ancora nel verbale che i Commissari "*esprimono il loro parere favorevole a che la prassi finora seguita venga abbandonata. Peraltro rilevano l'opportunità che coloro che non hanno qualifica e non partecipano al lavoro debbano essere evidenziati nelle certificazioni*";
- pertanto, a seguito dell'orientamento espresso nella sopra indicata seduta, la Commissione Provinciale avrebbe dovuto iscrivere all'Albo società di odontotecnica la cui maggioranza dei soci era in possesso di diploma, con evidenziazione, nelle certificazioni camerali, dei soci non partecipanti al

processo produttivo dell'impresa in quanto sprovvisti del titolo di abilitazione. Alla stregua, dunque, di tale indirizzo, la società ricorrente avrebbe dovuto essere iscritta con la precisazione, risultante dalla visura, che il socio Mevio, non essendo abilitato, non poteva prendere parte al lavoro tecnico dell'impresa e, quindi, non era socio artigiano, iscrivibile nei ruoli I.V.S. Ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo sia nella parte in cui dispone la decorrenza dell'iscrizione a far tempo dall'1/7/1987 (epoca in cui si richiedeva che tutti i soci avessero il diploma), sia nella parte in cui dispone l'iscrizione in qualità di socio artigiano di Mevio, non in possesso di diploma;

- peraltro, il provvedimento adottato dimostra come, anche successivamente al 1992, l'orientamento espresso nella citata delibera non abbia trovato puntuale applicazione nella pratica;
- alla luce di quanto sopra esposto, unitamente alla circostanza che solo in data 26/2/1996 la C.P.A. ha accertato la partecipazione personale e manuale al lavoro della maggioranza dei soci, si ritiene che non si possa far decorrere l'iscrizione da una data antecedente alla domanda;

P.Q.M.

DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la rettifica della data evento di iscrizione dei soci Tizio e Caio al gennaio 1996, e la cancellazione ex tunc dall'Albo del socio Mevio, dando comunicazione del provvedimento alla sede I.N.P.S. competente per territorio, e provvedendo altresì all'annotazione, nella visura camerale, delle rispettive qualifiche rivestite dai soci

Palestre

DELIBERAZIONE N. 107 DEL 19 giugno 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniogo di iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Frosinone** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - in data 18/2/1997 il ricorrente inoltrava domanda intesa ad ottenere l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di gestione di palestre ed istruttore di ginnastica dal 1/2/1997;
 - con il provvedimento impugnato la Commissione Provinciale rigettava la suddetta domanda rilevando che l'attività denunciata dal ricorrente non può considerarsi artigiana;
 - questa Commissione, nella seduta del 2/3/1998, ha deciso di uniformarsi al parere emanato dal C.N.A. in data 27/3/1997 alla cui stregua l'attività svolta in palestre ed in centri sportivi per la ginnastica e l'educazione fisica è suscettibile di rientrare nella sfera di applicazione della Legge quadro per l'artigianato, a condizione che il titolare sia in possesso del diploma ISEF e di una qualificazione tecnica acquisita in seguito ad appositi corsi di insegnamento teorico pratico di specifiche discipline;
 - pertanto, con nota A.R. del 18/4/2000, il ricorrente è stato invitato da questa Commissione a produrre documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti;
 - il ricorrente non ha ottemperato alla richiesta;

P.Q.M.
DELIBERA

respingere il ricorso in premessa.

Società in accomadita semplice

DELIBERAZIONE N. 55 DEL 27 marzo 2000

La COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane**, adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di **Roma** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- PRESA VISIONE della decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma, della relativa documentazione e degli atti istruttori;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- CONSIDERATO CHE:

- la società ricorrente si compone di un socio che riveste la qualifica di accomandatario e di due soci accomandanti;
- il provvedimento impugnato è motivato dalla prevalenza, nella compagine societaria, dei soci accomandanti sui soci accomandatari;
- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente contesta la motivazione adottata sottolineando che l'apporto lavorativo è nettamente prevalente rispetto all'apporto capitalistico fornito dai soci accomandanti;
- la L.133/1997, modificando l'art.3 L.443/1985, ha consentito l'iscrizione all'Albo anche alle imprese costituite in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'art.2;
- questa Commissione, nella seduta del 10/12/1997, ha affrontato specificamente la questione relativa ai criteri di iscrivibilità all'Albo delle società in accomandita semplice, ed ha ritenuto che la norma introdotta dalla novella del 1997 non possa essere letta disgiuntamente dalla disposizione di cui al secondo comma del citato art.3 che, in linea generale, consente l'iscrizione all'Albo delle società a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale e manuale nel processo produttivo. La norma in questione, escludendo dal novero delle imprese iscrivibili all'Albo le sole società pluripersonali a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni, non può infatti non ritenersi applicabile anche alle società in accomandita semplice previste espressamente dalla disposizione introdotta dalla novella del 1997: quest'ultima, pertanto, ha previsto esclusivamente un requisito ad hoc (il possesso da parte di ciascun accomandatario dei requisiti di cui all'art.2 legge quadro), che si aggiunge a quello generale previsto per tutte le società iscrivibili all'Albo. Ed è proprio questo requisito generale, che si sostanzia nel possesso da parte della maggioranza dei soci delle caratteristiche che connotano l'imprenditore artigiano (esercizio professionale, partecipazione personale e manuale, assunzione di piena responsabilità), che preclude, a parere di questa Commissione, la possibilità di iscrivere all'Albo società in cui la maggioranza dei soci (accomandanti) non partecipa al lavoro e, soprattutto, ha una responsabilità limitata alla propria quota ed è escluso dall'amministrazione;
- pertanto, per quanto il ricorrente sia personalmente in possesso dei requisiti di cui all'art.2 non può la società, per le considerazioni innanzi svolte, essere iscritta all'Albo delle imprese artigiane;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

PARERI ED ATTI DI INDIRIZZO

Associazione in partecipazione e leggi di settore

La C.R.A., presa visione dei quesiti posti dal Segretario della C.P.A. di Latina, con nota del 3.11.99, concernenti il rapporto fra associazione in partecipazione e legge 5/3/90 n.°46, nonché fra associazione in partecipazione e altre leggi di settore, nella seduta del 27.3.2000 ha espresso il seguente orientamento.

Si ribadisce quanto evidenziato nel parere approvato nella seduta del 21.6.99, concernente il rapporto tra associazione in partecipazione e Legge 5/3/90 n.°46.

Il contratto di associazione in partecipazione regolarmente registrato, con un soggetto estraneo all'impresa artigiana in possesso dei requisiti tecnico professionali è configurabile soltanto se l'attività per la quale si stipula il contratto di associazione in partecipazione è secondaria e residuale rispetto a quella principale e prevalente svolta dal titolare dell'impresa artigiana, per la quale quest'ultimo deve rivestire la qualifica di responsabile tecnico.

Nel caso di specie valuti in concreto la Commissione Provinciale se l'attività di installazione di impianti, svolta con l'ausilio del responsabile tecnico Ing. Gasparro, è

residuale e secondaria rispetto a quella principale svolta professionalmente dal titolare con regolare iscrizione all'albo.

La valutazione circa la secondarietà e la residualità deve essere fatta in rapporto all'entità dell'attività principale e pertanto richiede una approfondita indagine di fatto che questa Commissione è impossibilitata ad effettuare.

La possibilità per l'associante titolare dell'impresa artigiana di conseguire il riconoscimento dei requisiti professionali, decorso il triennio, si ritiene ammessa conformemente al parere espresso dal Ministero dell'Industria con circolare del 27.3.98 e da questa Commissione nella seduta del 21.6.99.

Per quel che concerne l'autorità competente al rilascio dell'abilitazione, si ritiene che trattandosi normalmente di una richiesta di ampliamento di attività, la relativa domanda con annessa richiesta di riconoscimento dei requisiti, può essere presentata alla Commissione Provinciale competente al rilascio dell'abilitazione per le imprese artigiane.

Per quel che concerne il secondo quesito, ossia la possibilità di estendere le conclusioni cui si è pervenuti in materia di impiantistica ad altre attività per il cui esercizio necessiti il riconoscimento di requisiti professionali in capo all'imprenditore artigiano, si osserva quanto segue.

Il D.P.R. 6.12.91 n°.447, regolamento di attuazione della L.46/90, all'art 2 ha equiparato al rapporto di lavoro subordinato "*ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci o dei familiari.*" Si ritiene che tale equiparazione possa essere estesa, con interpretazione analogica, anche alla L.n°.122/92.

Per quel che concerne, poi, la L. 23.12.70 n°.1142, l'art. 2, 4° comma, prevede il conseguimento della qualificazione professionale nel caso di prestazione di opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore.

In tal caso è direttamente la legge di settore che equipara, ai fini che interessano in questa sede, il rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione in genere, fra cui rientra il contratto di associazione in partecipazione.

Per quel che concerne, invece, le imprese di pulizia, l'art. 2, 3° comma del Decreto 7.7.97 n°. 274, regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 L.n°. 82/94, prevede fra i requisiti tecnico-professionali l'assolvimento dell'obbligo scolastico e lo svolgimento di un periodo di esperienza professionale in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa.

Si ritiene possibile il conseguimento dei requisiti tecnico-professionali anche in virtù di un rapporto di associazione in partecipazione, sulla base di due ordini di considerazione.

In primo luogo si consideri l'equiparazione, effettuata dalla normativa precedentemente citata, fra il rapporto di lavoro subordinato ed i rapporti di collaborazione, equiparazione suscettibile di applicazione analogica anche ai rapporti disciplinati dalla L. n.° 82/94.

La seconda considerazione concerne la circostanza che l'attività esplicata nell'impresa familiare afferisce ad un rapporto di collaborazione, per cui il fondamento associativo permea anche il rapporto sussistente fra familiari e imprenditore. Ne consegue che, anche alla stregua del principio di uguaglianza rispetto ai rapporti di collaborazione familiare, possono trovare riconoscimento i contratti di associazione in partecipazione nell'ambito di applicazione della L.n.°82/94.

Le conclusioni cui è pervenuta questa Commissione, per ciò che concerne il rapporto fra l'associazione in partecipazione e le diverse leggi di settore, concordano con l'orientamento espresso dai funzionari del Ministero Industria, Commercio e Artigianato, che quanto prima sarà oggetto di una circolare esplicativa.

E comunque, qualora permangano delle perplessità, le Commissioni Provinciali hanno la facoltà di discostarsi dall'interpretazione sopra esposta nell'attesa che il Ministero si pronunci ufficialmente.

Esercizio di due imprese in un'unica sede

In riscontro alla nota prot. n.°3077 del 21/10/99, inoltrata dal Segretario della Commissione Provinciale di Latina, concernente la possibilità che due imprese, una esercente attività di "parrucchiere" e l'altra esercente attività di "estetista", operino nella stessa sede, la Commissione Regionale per l'Artigianato, nella seduta del 19/6/2000, ha espresso il seguente orientamento.

L'art. 9 della L.n.°1/90 sancisce che l'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede.

Pertanto, a fronte di una espressa previsione normativa, si deve ritenere ammissibile l'esercizio delle sopra menzionate imprese nell'ambito della stessa sede, sempreché ognuna sia in possesso della prescritta qualifica e documenti la propria autonomia gestionale.

Fallimento impresa artigiana

Il Segretario della C.P.A. di Latina, con nota prot. n.714 del 14/2/2000, chiedeva a questa Commissione se nel caso di cancellazione dall'Albo di un'impresa per fallimento sia applicabile l'effetto sospensivo del ricorso previsto dall'art.27 della L.R. n.°17/99.

Il quesito posto offre lo spunto per affrontare la complessa problematica concernente l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore artigiano.

Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, l'iscrizione all'Albo non è ostativa alla dichiarazione di fallimento, in quanto costituisce presunzione semplice della ricorrenza della qualità di artigiano, suscettibile di prova contraria. Invero il giudice può valutare liberamente la natura e l'entità dell'attività svolta.

Laddove l'artigiano abbia esteso le dimensioni dell'impresa in misura tale che, per l'organizzazione e l'entità economica acquisite, il suo guadagno, normalmente modesto, assuma i caratteri del profitto, e abbia realizzato una vera e propria organizzazione industriale, avente autonoma capacità produttiva, in cui l'opera del titolare non è più essenziale, né principale, perde i connotati di piccolo imprenditore, esonerato dal fallimento, e diventa un normale imprenditore commerciale.

Di fronte ad un accertamento del genere, il giudice di merito può disapplicare l'atto amministrativo di iscrizione all'albo e assoggettare alle procedure concorsuali l'iscritto (l'artigiano).

Tale conclusione, peraltro, avvalorata la tesi di coloro che sostengono che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ha valore costitutivo solo per particolari fini (agevolazioni), mentre ad ogni altro effetto ha carattere dichiarativo, per cui, malgrado l'avvenuta iscrizione, può essere data la prova contraria della qualità di artigiano.

Nel caso in cui il titolare dell'impresa artigiana venga dichiarato fallito si pone la questione se egli debba essere cancellato dall'Albo e, di conseguenza, dagli elenchi assicurativi obbligatori.

Il Ministero dell'Industria aveva rilevato che la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto provvisoriamente esecutiva, non comporta necessariamente la completa liquidazione dei beni e la definitiva cessazione dell'attività dell'impresa, ma può anche essere revocata (in caso ad es. di completo soddisfacimento delle obbligazioni o per l'insussistenza dello stato di insolvenza). Pertanto, in base all'orientamento del Ministero, durante il periodo intercorrente fra la sentenza dichiarativa e l'atto di chiusura del fallimento non si deve procedere alla cancellazione, ma deve farsi luogo alla specifica annotazione che il titolare dell'impresa iscritta all'Albo, è sottoposto a procedura fallimentare; qualora peraltro il fallimento si concluda con la liquidazione dei beni del fallito e la conseguente cessazione dell'attività, l'impresa deve essere cancellata dall'Albo con la stessa data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Si condivide l'orientamento del Ministero anche sulla scorta di altre considerazioni.

Invero, oltre all'eventualità che la sentenza dichiarativa di fallimento venga revocata, si possono verificare altre situazioni che vale la pena di esaminare.

In primis, ai sensi dell'art.90 RD. 267/42, dopo la dichiarazione di fallimento, il Tribunale può disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando dall'interruzione improvvisa può derivare un danno grave ed irreparabile.

Può, peraltro, verificarsi l'ipotesi che il fallito, dopo la data di apertura della procedura concorsuale, in mancanza della su citata autorizzazione, prosegua l'attività dell'impresa. In tal caso la curatela fallimentare ha facoltà, ai sensi dell'art.42 L. fall., di appropriarsi dei risultati positivi della suddetta attività.

Nell'ipotesi in cui l'imprenditore dichiarato fallito impugni il provvedimento di cancellazione dall'Albo adottato dalla Commissione Provinciale, il ricorso non può avere l'effetto sospensivo previsto dall'art.27, 2° comma, L.R. n.°17/99.

Invero la cancellazione dall'albo, intervenuta dopo la chiusura del fallimento, è un atto dovuto per la C.P.A.

Diversa è l'ipotesi in cui la Commissione Provinciale adotti un provvedimento di cancellazione dall'Albo a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento.

In tal caso potrebbe avere un senso l'effetto sospensivo previsto dall'articolo sopra citato, in quanto potrebbe verificarsi una revoca della sentenza ovvero un'autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'impresa ai sensi dell'art. 90 legge fallimentare.

Si ritiene comunque che, trattandosi di una materia estremamente delicata, sia opportuno che la sospensione dell'atto impugnato venga disposta dalla Commissione Regionale, caso per caso, valutati i gravi motivi di cui all'art. 3 del D.P.R. 24/11/71 n.°1199.

Piani di inserimento professionale

Il Segretario della C.P.A. di Rieti chiedeva, con nota prot. n.°444 del 7.2.2000, se l'esperienza lavorativa dei giovani iscritti nei Piani di inserimento professionale di cui all'art. 15 L. 451/94 art. 9 octies L. 608/96 e art. 1 co. 6 L. 52/98, possa essere considerata valida ai fini del conseguimento dei requisiti professionali ai sensi dell'art.3 lett. b) della legge 46/90.

Si ritiene che tale esperienza lavorativa non sia valida ai fini del conseguimento dei requisiti professionali. Invero, l'inserimento dei giovani nell'ambito dei Piani P.I.P. non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nè comporta la cancellazione dalle liste di collocamento, bensì al termine del periodo di inserimento è possibile l'assunzione con contratto di formazione e lavoro. Quest'ultima esperienza lavorativa vale agli effetti del calcolo del periodo lavorativo ai fini del riconoscimento dei requisiti.

Regolamento comunale per l'attività di estetica

In riscontro alla richiesta del Dirigente del Settore III del Comune di Albano Laziale, concernente il rilascio di autorizzazione per l'attività di estetica, la Commissione Regionale per l'Artigianato nella seduta del 19/6/2000 ha espresso il seguente orientamento.

L'art.5 della L.1/90 prevede che le Regioni emanino norme di programmazione dell'attività di estetista al fine di consentire una distribuzione equilibrata delle imprese sul territorio in relazione alle effettive esigenze dell'utenza. Al contempo la medesima norma prevede che le Regioni provvedano a dettare precise disposizioni di indirizzo per l'adozione dei regolamenti comunali.

In mancanza dei citati provvedimenti la legge, all'art. 13, prescrive la ultrattività delle disposizioni della L. 14/2/63 n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi nn.1142/70 e 735/84, in quanto compatibili con le norme della L.1/90.

Pertanto si ritiene che l'autorizzazione all'attività di estetica, nelle more dell'emanazione di disposizioni da parte della Regione, debba essere rilasciata secondo i parametri stabiliti dalla L.161/1963 così come modificata dalla L.1142/1970, che obbligava i Comuni a disciplinare non solo le attività di barbiere e parrucchiere ma anche i mestieri affini, tra i quali era inclusa l'attività di estetica.

Regolarizzazione società di fatto

Il Segretario della C.P.A. di Rieti con nota prot. n.° 444 del 4.2.2000 chiedeva se esiste un obbligo per le società di fatto attualmente esistenti di regolarizzarsi.

Si è in presenza di una società di fatto quando il contratto sociale risulta non da un documento scritto, ma da *facta concludentia*; trattasi, invece, di società irregolare laddove esiste un atto costitutivo non depositato presso il registro delle imprese.

Avendo la pubblicità nelle società di persone natura dichiarativa, la mancata registrazione non determina l'invalidità del contratto sociale, ma la semplice irregolarità, che comporta l'assoggettamento della società in nome collettivo irregolare o della società in accomandita semplice irregolare alla disciplina della società semplice, per quanto riguarda i rapporti con i terzi (Cfr. artt. 2297 e 2317 c.c.).

Per le società in nome collettivo resta ferma la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, mentre i rapporti fra i soci restano disciplinati dalle norme sulla S.n.c..

Per le società in accomandita semplice permane, nonostante l'irregolarità, la responsabilità dell'accomandante nei limiti della quota.

L'art. 3, comma, 68 della Legge 23.12.96 n.662 prevede che *“ le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 19.2.96 possano essere regolarizzate, entro il 30 giugno 1997, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74”*.

Già precedentemente con la legge 23.12.82 n.° 947 era stata concessa la possibilità della regolarizzazione alle società di fatto o irregolari da effettuarsi entro il 31.12.84: era prevista sia una regolarizzazione ai fini civilisti, sia una regolarizzazione ai fini fiscali.

Si ritiene, dunque, da una attenta lettura delle norme citate, che non esista alcun obbligo di regolarizzazione in capo alle società di fatto o irregolari, che continuano a sussistere e a non essere tenute all'iscrizione al registro delle imprese.

Ne consegue che queste società conservano l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. Le relative certificazioni, nel caso in cui l'ufficio si avvalga del sistema operativo che estrapola i dati dal registro delle imprese, devono conseguentemente essere redatte in via autonoma e separata.

Riesame provvedimenti delle C.P.A.

Con nota trasmessa via fax in data 25/5/2000, il Segretario della Commissione Provinciale di Viterbo poneva il quesito concernente la possibilità per la Commissione Provinciale di riesaminare un provvedimento adottato, in particolare il diniego di iscrizione di un familiare collaboratore.

La Commissione Regionale per l'Artigianato, nella seduta del 19/6/2000, ha emesso il seguente parere.

Qualora venga presentata istanza di riesame di un precedente provvedimento divenuto inoppugnabile, come nel caso di specie, non sussiste l'obbligo per la Commissione Provinciale di provvedere. Invero tale richiesta può solo indurre la Pubblica Amministrazione ad esercitare il potere di autotutela, che è di natura ampiamente discrezionale.

I provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale della Pubblica Amministrazione, che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto: valutazione della quale essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile.

Pertanto, una volta che il privato, o per aver esaurito i mezzi di impugnazione che l'ordinamento gli garantisce o per aver lasciato trascorrere senza attivarsi il termine previsto a pena di decadenza, si trovi di fronte ad un provvedimento inoppugnabile rispetto al quale può solo sollecitare l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione, quest'ultima non ha alcun obbligo di rispondere alla domanda di riesame.

Nel caso in cui si attivi, ritenendo sussistenti i presupposti per un riesame con esito di annullamento o revoca della precedente decisione, e riapra il procedimento, dovrà emanare un provvedimento che sarà suscettibile di autonoma impugnazione.

Nel caso contrario può limitarsi tutt'al più ad una mera ricognizione conoscitiva del precedente provvedimento: in questa ipotesi, deve ritenersi che abbia natura meramente confermativa, e come tale non impugnabile, l'atto con il quale l'amministrazione medesima, ritenendo inesistenti i presupposti per un riesame del provvedimento, ribadisca semplicemente la volontà dispositiva già manifestata nello stesso, limitandosi, anche nel tenore letterale, a riprodurlo.

Nel caso di specie la Commissione Provinciale ha adottato un provvedimento di diniego di iscrizione del familiare coadiuvante sulla base di un accertamento comunale, dal quale risultava la partecipazione in forma amministrativa all'attività dell'impresa.

Alla stregua delle considerazioni contenute nel parere espresso da questa CRA nella seduta del 17/11/1997, si ritiene che la collaborazione, anche se di natura meramente amministrativa, sia idonea a configurare un rapporto inquadrabile nella disciplina di cui alla L.463/1959, sempre che l'attività prestata sia abituale e prevalente.

Il Segretario della CPA di Viterbo riferisce inoltre che l'interessato è titolare di diversi incarichi in alcune società.

In linea di principio si ribadisce quanto già più volte rilevato, e cioè che la posizione di amministratore o Presidente di un Consiglio di Amministrazione di una società non è incompatibile con la qualifica di imprenditore artigiano e analogamente, forse a maggior ragione, con la figura di collaboratore nell'impresa. E' necessario quindi accertare con una verifica in concreto se l'attività prevalente, in termini di tempo e di lavoro impiegato, è quella, nel caso di specie, di collaboratore nell'impresa.

Se la verifica risultasse positiva, è possibile, come si diceva innanzi, modificare in sede di autotutela, la delibera di diniego, provvedendo all'iscrizione del collaboratore. Ovviamente bisognerà precisare nel provvedimento, dandone poi idonea pubblicità anche nella visura, che la collaborazione prestata è esclusivamente amministrativa e pertanto non idonea, decorsi i tre anni, a far luogo al riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 7 L.n.° 122/92.

Emanando la Commissione Provinciale un nuovo provvedimento, questo va comunque notificato al ricorrente, che ha la possibilità di impugnarlo dinanzi alla CRA nel termine di 60 giorni.

Infine, per quel che concerne il permanere in capo all'impresa dei requisiti artigiani, anche questa è una valutazione che deve fare la Commissione Provinciale dopo aver

effettuato un sopralluogo ed aver verificato la documentazione contabile e fiscale dell'impresa.

Sospensione attività

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito posto dal Segretario della C.P.A. di Viterbo, con nota prot. n. 2160 del 30/5/2000, concernente l'istituto della sospensione, nella seduta del 19/6/2000 ha espresso il seguente parere.

L'istituto della sospensione è disciplinato dalla L. n.° 352 del 1978, la quale stabilisce all'art.2 che eventuali sospensioni dell'attività devono essere comunicate entro 30 giorni alla Camera di Commercio e agli enti previdenziali.

La richiesta deve contenere il periodo di tempo di sospensione dell'attività con l'indicazione dei motivi che giustificano l'istanza.

Si ritiene, comunque, che l'attività non potrà essere sospesa per un periodo superiore ad un anno, in analogia con quanto disposto dall'art.31 lett. b) L. n.° 426/71 per il commercio.

Per quel che concerne i motivi, bisognerà valutare, caso per caso, se sussistono delle cause obiettive che giustificano la sospensione dell'attività quali ad esempio l'assenza di commesse di lavoro, i motivi di salute, il servizio militare.

Si precisa che, se alla scadenza della sospensione, non si riprende l'attività sospesa ma una diversa attività, siamo in presenza di una cessazione cui dovrà seguire una iscrizione ex novo.

LR. n. 17 del 1/9/1999

Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.

Titolo I. PRINCIPI GENERALI.

1. Finalità. 1. Con la presente legge, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro sull'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni, la Regione detta nuove norme circa la costituzione, l'organizzazione ed i compiti delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.

2. Attività di coordinamento. 1. La Regione, nell'ambito delle materie elencate dall'articolo 1, comma 2, della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, coordina le attività di tutti gli enti che abbiano competenze nel territorio regionale in materia di artigianato, al fine di promuovere un organico sviluppo del settore ed un razionale uso delle risorse pubbliche ad esso destinate.

Titolo II.

ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO.

Capo I - Commissioni provinciali per l'artigianato.

- 3. Composizione.** 1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, di seguito denominate commissioni provinciali, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.
2. Esse sono composte da undici membri che eleggono nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente. Il presidente è scelto tra i titolari di imprese artigiane.
3. Ciascuna commissione provinciale è formata da:
- a) sei titolari di imprese artigiane, iscritti all'albo provinciale da almeno tre anni, designati, secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a struttura nazionale e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia;
 - b) il direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o suo delegato;
 - c) il direttore dell'ufficio provinciale dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) o suo delegato;
 - d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;
 - e) due esperti, di cui uno designato dalla Giunta regionale ed uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio.
4. Le designazioni di cui al comma 3 sono comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dello stesso. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta provvede comunque alla nomina ed alla costituzione della commissione provinciale.
5. I componenti della commissione provinciale decadono dall'ufficio in caso di perdita

delle qualità possedute o dei requisiti di cui al comma 3, lettera a), ovvero in caso di mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale su segnalazione del presidente della commissione stessa.

6. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o più componenti di cui al comma 3, lettera a), il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla loro sostituzione con altri, designati dalle organizzazioni di appartenenza.

4. Funzioni. 1. Le commissioni provinciali, ai sensi dell'articolo 9 della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, svolgono le seguenti funzioni:

- a) curano la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, deliberando, per il rispettivo territorio, sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti delle imprese artigiane;
- b) effettuano ogni trenta mesi la revisione dell'albo;
- c) provvedono al rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'albo delle imprese artigiane;
- d) concorrono a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato;
- e) forniscono contributi tecnici alla Regione con riferimento all'attività programmatica e legislative nel settore;
- f) concorrono con la commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle attività artigiane, anche utilizzando, a tal fine, l'albo;
- g) elaborano, anche ai fini della lettera f), una relazione annuale sulla situazione dell'artigianato nel territorio di competenza;
- h) svolgono ogni altro compito ad esse attribuito con legge.

2. Presso ciascuna commissione provinciale è istituito un servizio di informazione, al quale è affidato il compito di assicurare agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico ed amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore.

3. Le commissioni provinciali, eccezionalmente e solo per specifiche esigenze, possono organizzarsi in sezioni di lavoro a carattere temporaneo.

4. Le commissioni provinciali hanno sede presso le CCIAA, che sono delegate ad espletare i compiti amministrativi relativi alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

5. Organizzazione. 1. I compiti di segreteria delle commissioni provinciali sono assicurati dalle CCIAA d'intesa con i presidenti delle commissioni stesse.

2. Il personale di segreteria è alle dipendenze funzionali dei presidenti delle commissioni provinciali.

3. Il funzionamento delle commissioni provinciali, per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinato da un regolamento interno adottato dalle stesse ed approvato dalla Giunta regionale.

6. Compiti delle segreterie. 1. Le segreterie delle commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:

- a) curano gli adempimenti istruttori ed esecutivi relativi alle iscrizioni, alle modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese dai relativi albi;
- b) curano la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni stesse;
- c) curano il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalle leggi vigenti, nonché la riscossione dei relativi diritti di certificazione e di segreteria secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
- d) predispongono gli atti e curano gli adempimenti connessi alle procedure di revisione periodica dell'albo;

e) curano ogni altro compito connesso con gli adempimenti di legge.

Capo II - Commissione regionale per l'artigianato.

7. Funzioni. 1. La commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata commissione regionale, ha sede presso la Regione e svolge le seguenti funzioni:

- a) decide sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali, secondo quanto previsto dall'articolo 7, quinto comma, della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) collabora, quale organo tecnico-consultivo, con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato ed esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia;
- c) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, indagini e rilevazioni statistiche, nonché fornisce documentazioni ed informazioni sulle attività interessanti l'artigianato, in collaborazione con le commissioni provinciali;
- d) propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato;
- e) provvede alla elaborazione ed alla pubblicazione della relazione generale annuale sulla situazione dell'artigianato nella regione, sulla base degli elementi forniti dalle singole commissioni provinciali;
- f) coordina il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle commissioni provinciali;
- g) svolge ogni altro compito che sia ad essa attribuito dalle leggi.

8. Composizione. 1. La commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

- a) i presidenti delle commissioni provinciali;
- b) tre esperti designati dal Consiglio regionale, di cui uno scelto tra cinque nominativi indicati dall'unione regionale delle CCIAA del Lazio;
- c) cinque esperti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella regione, più rappresentative a livello regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità in materia di artigianato, economico finanziaria, fiscale o del lavoro, opportunamente documentati.

2. I componenti della commissione regionale eleggono nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si fa rinvio alle norme di cui all'articolo 3, commi 4 e 5.

9. Segreteria della commissione regionale. 1. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la commissione regionale si avvale della competente struttura dell'assessorato che svolge compiti di segreteria amministrativa relativamente:

- a) alla predisposizione degli atti e alle istruttorie concernenti i ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali;
- b) alla verbalizzazione, alla pubblicità e conservazione degli atti;
- c) alla predisposizione ed all'attuazione delle iniziative di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonché relative al coordinamento delle commissioni provinciali;
- d) alla predisposizione del testo delle relazioni illustrative e di programma di cui all'articolo 10;
- e) all'esame ed istruttoria dei quesiti formulati dalle commissioni provinciali in merito agli adempimenti ed alle procedure di propria competenza, fornendo opportune indicazioni ovvero promuovendo la pronuncia degli organi competenti;

f) alla cura di ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti della commissione.

10. Relazioni e programmi. 1. La commissione regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, una relazione illustrativa dell'attività svolta ed un programma di attività per l'anno successivo.
2. Tali elaborati, oltre alle iniziative a carattere regionale, comprendono anche quelle a carattere provinciale attuate o proposte dalle commissioni provinciali.

Capo III - Norme comuni.

11. Requisiti da dichiarare. 1. I componenti artigiani delle commissioni devono dichiarare annualmente di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge e con i contratti di lavoro di riferimento del settore.

12. Sedute. 1. Il Presidente convoca la commissione almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta, con comunicazione a tutti i componenti, nella quale, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, è indicata anche la data della prima e della seconda convocazione.
2. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza del presidente o del vicepresidente, nonché, nelle commissioni provinciali, di quattro componenti, di cui almeno due titolari di imprese artigiane e, nella commissione regionale, di almeno due dei presidenti delle commissioni provinciali e di almeno tre dei componenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c).
3. Le deliberazioni delle commissioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando tra questi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

13. Vigilanza. 1. La commissione regionale e le commissioni provinciali sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e reiterate irregolarità, l'assessore competente in materia di artigianato, previa diffida, propone alla Giunta regionale di dichiarare la decadenza della commissione.
3. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario provvisorio che resta in carica fino all'insediamento della nuova commissione ed è attivata la procedura di rinnovo della commissione stessa.

14. Compensi ai componenti delle commissioni. 1. Ai componenti delle commissioni spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 e successive modificazioni.

15. Illeciti e sanzioni. 1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 5 della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:
a) per omessa presentazione di domande di iscrizione: da lire 300 mila a lire 3 milioni;
b) per omessa presentazione di denuncia di modifica o cancellazione: da lire 100 mila a lire 1 milione;
c) per presentazione oltre i termini della domanda di iscrizione: lire 300 mila; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a lire 60 mila;
d) per presentazione oltre i termini di denuncia di modifica o di cancellazione lire 100

mila; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a lire 30 mila;

e) per dichiarazioni contenenti dati erranei: da lire 20 mila a lire 60 mila;

f) per dichiarazioni non veritiere determinanti ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane: da lire 300 mila a lire 3 milioni;

g) per uso non consentito di riferimenti all'artigianato: da lire 500 mila a lire 5 milioni.

16. Accertamento degli illeciti ed irrogazione delle sanzioni. 1. Le commissioni provinciali, anche di concerto con gli enti locali, sono abilitate a promuovere ogni iniziativa utile a contenere e reprimere il lavoro abusivo. A tal fine le sanzioni previste per coloro che esercitano attività artigiana senza iscrizione all'albo sono quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g). Ogni iniziativa od informazione relativa al fenomeno dell'abusivismo è trasmessa dalle commissioni provinciali agli organi della pubblica amministrazione competenti in materia.

17. Comunicazione degli illeciti. 1. Gli uffici e gli organi della pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle funzioni loro demandate dalle leggi, rilevino violazioni alle disposizioni della presente legge ne danno comunicazione, entro i successivi cinque giorni, alla commissione provinciale ed al sindaco competenti per territorio, i quali adottano i provvedimenti di rispettiva competenza.

18. Personale. 1. Al fine dell'espletamento dei compiti amministrativi connessi alla gestione dell'albo, la Giunta regionale, di concerto con le CCIAA, determina le nuove strutture organizzative, in sostituzione di quelle esistenti, e individua i contingenti di personale necessario allo svolgimento dei compiti stessi.

2. Sulla base delle individuazioni effettuate ai sensi del comma 1, la Giunta regionale, d'intesa con il sistema camerale, tenuto conto delle eventuali richieste di trasferimento del personale regionale, approva gli elenchi nominativi, distinti per province, del personale da trasferire.

3. La Regione, anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, tramite contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione al personale trasferito delle forme di incentivazione previste dalla normativa vigente in materia.

4. I posti del contingente di personale individuato con gli elenchi di cui al comma 2 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono soppressi automaticamente all'atto del trasferimento del personale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, secondo la normativa vigente, al definitivo trasferimento del personale individuato nel ruolo degli enti camerali destinatari.

6. Il personale trasferito per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata, e deve essere inquadrato in qualifiche funzionali corrispondenti.

7. Fino al definitivo trasferimento, gli oneri relativi al personale individuato con gli elenchi di cui al comma 2 sono a carico della Regione.

8. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e le CCIAA destinatarie.

19. Finanziamento delle spese. 1. Le spese relative ai compiti delegati sono finanziate, previa stima dei relativi oneri, con assegnazioni di risorse regionali alle quali si fa fronte anche attraverso le entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 15.

2. Ciascuna CCIAA introita i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e sui certificati relativi all'albo, quale compensazione delle spese relative all'organizzazione generale dei servizi.
3. Nel definire i parametri oggettivi per il riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 si tiene conto delle somme che ciascuna CCIAA può ottenere dalle entrate di cui al comma 2.
4. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento dei compiti delegati è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti camerali.

Titolo III.

ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE.

20. Istituzione. 1. E' istituito, in ciascuna provincia, l'albo delle imprese artigiane articolato in due sezioni:

- a) nella sezione prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) nella sezione seconda sono iscritti i consorzi e le società consortili, costituiti tra le imprese artigiane, a norma dell'articolo 6 della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenute a far domanda di iscrizione all'albo entro trenta giorni dall'inizio dell'attività secondo le formalità previste dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La qualifica di impresa artigiana può essere altresì accertata d'ufficio dalle commissioni provinciali.

4. Ai fini delle iscrizioni stesse le commissioni provinciali devono interagire con il registro delle imprese tenuto dalle CCIAA.

21. Procedimento per l'iscrizione. 1. La domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatta in unico esemplare, è presentata al comune dove l'impresa svolge la propria attività.

2. La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, il comune rilascia contestuale ricevuta; nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di spedizione.

3. Il comune trattiene la domanda agli effetti della istruttoria di cui al comma 4.

4. L'istruttoria della domanda svolta dal comune è diretta a certificare:

- a) i dati anagrafici e fiscali del titolare e di tutti i soci, per le società di cui all'articolo 2, comma secondo, della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) la sede dell'attività esercitata;
- c) la natura dell'attività esercitata;
- d) la data di effettivo inizio dell'attività con i requisiti di impresa artigiana;
- e) il possesso da parte dell'impresa delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività artigiana;
- f) il carattere e l'entità della partecipazione tecnico-professionale nel processo produttivo con il lavoro anche manuale dell'imprenditore e, nell'ipotesi di persona giuridica, della maggioranza dei soci;
- g) il numero dei dipendenti compresi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro e i familiari occupati nell'impresa, nonché gli eventuali portatori di

handicap e i lavoratori a domicilio o a tempo parziale.

5. Il comune, apposta la certificazione di cui al comma 4 sulla domanda, trasmette la stessa, entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione, alla commissione provinciale competente per territorio.

6. La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme all'originale della domanda alla CCIAA, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

7. I requisiti di cui al comma 4, unitamente a quelli richiesti dagli articoli 3 e 4 della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, sono valutati dalla commissione provinciale, la quale può disporre, eccezionalmente, eventuali accertamenti d'ufficio.

8. La commissione provinciale delibera l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane che siano in possesso dei requisiti di legge.

9. I provvedimenti di iscrizione o diniego vanno notificati agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine, la domanda si intende accolta, fatti salvi i poteri di verifica d'ufficio di competenza della commissione provinciale. I provvedimenti di cui sopra devono essere trasmessi, altresì, a tutti i soggetti interessati, nel rispetto del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

10. Al momento dell'entrata in vigore del decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 2 del d.l. 6/1993 convertito dalla l. 63/1993, la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane deve essere munita della certificazione prevista al comma 4, da richiedere in via preventiva al comune in cui l'impresa ha la propria sede operativa. Copia della domanda di iscrizione deve essere presentata anche alla commissione provinciale dove l'impresa ha la sede legale.

22. Sistema informativo e snellimento delle procedure. 1. La Regione, d'intesa con le CCIAA interessate, promuove la semplificazione amministrativa favorendo l'introduzione di procedure che snelliscano l'iter di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, anche mediante l'istituto dell'autocertificazione. Allo stesso fine la Regione promuove la realizzazione del collegamento telematico tra lo sportello polifunzionale di cui al d.l. 6/1993 convertito dalla l. 63/1993 ed i comuni.

2. La Regione procede all'attivazione di un sistema informativo dell'artigianato nell'ambito del sistema informativo regionale attraverso l'automazione delle diverse procedure amministrative riguardanti le imprese artigiane. Detto sistema interagisce con la rete informatica delle CCIAA.

23. Consorzi e società consortili artigiane. 1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'articolo 6, comma primo della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al comma 1, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa di cui all'articolo 6, comma terzo della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, se iscritti nella separata sezione dell'albo.

3. L'iscrizione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, è disposta dalla commissione provinciale su domanda del consorzio o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'articolo 6, terzo comma, della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2, sono iscritti nella separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o società consortile, delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi o di società consortili miste, degli altri soggetti associati.

5. Le forme associative di cui al presente articolo, ivi comprese le società cooperative finalizzate alla prestazione di garanzia, possono assumere la rappresentanza dei soci iscritti nei confronti della pubblica amministrazione.

6. Le agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti a favore delle imprese artigiane sono estese ai soggetti di cui all'articolo 6, comma quarto, della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

24. Modifiche e cessazioni. 1. Ogni modificazione incidente sui requisiti di impresa artigiana, così come la cessazione o la sospensione dell'attività, deve essere denunciata alla commissione provinciale entro il termine di trenta giorni dal suo verificarsi, anche attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 22.

2. Gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni a favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata danno immediata comunicazione alla commissione provinciale di ogni notizia relativa a modificazioni, cessazioni o sospensioni di cui al comma 1.

3. Sulle denunce e sulle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 la commissione provinciale dispone accertamenti d'ufficio anche rivolgendosi a tal fine ai comuni. Le commissioni hanno altresì facoltà di procedere ad accertamenti d'ufficio di propria esclusiva iniziativa.

4. La commissione provinciale delibera la cancellazione dall'albo di quelle imprese che abbiano perduto il possesso di uno o più dei prescritti requisiti di legge.

5. Qualora uno o più delle imprese artigiane associate in consorzio o società consortili iscritte nella separata sezione dell'albo perda la qualifica artigiana, il consorzio, ovvero la società consortile stessa, è tenuto a darne comunicazione alla commissione provinciale competente, nonché ad escludere le stesse a pena di cancellazione dall'albo.

6. I provvedimenti di cancellazione fanno stato ad ogni effetto e vanno assunti entro sessanta giorni dalle denunce o dalle comunicazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5 e devono essere notificati agli interessati, nelle forme di cui all'articolo 21, comma 9, nonché comunicati agli enti previdenziali, all'ispettorato del lavoro competente, oltre che ad ogni amministrazione che abbia effettuato le segnalazioni di cui al comma 2.

7. La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme delle denunce di modificazione o cessazione e, in seguito, delle conseguenti decisioni assunte alla CCIAA ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

8. Le procedure di cui agli articoli 21 e 22 trovano applicazione per tutte le modificazioni incidenti sui requisiti di impresa artigiana, nonché per cessazioni o sospensioni dell'attività.

25. Modulistica impiegata. 1. Le domande di iscrizione nonché le denunce di modificazione, sospensione o cessazione dell'attività artigiana debbono essere presentate su modelli unificati approvati dalla Giunta regionale di concerto con le CCIAA su proposta delle commissioni provinciali.

2. I modelli di cui al comma 1, oltre ai dati previsti dall'articolo 21, comma 4, debbono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie ai fini dell'attivazione del sistema informativo.

26. Efficacia dei provvedimenti. 1. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di adozione del relativo provvedimento e, nel caso di mancata

notifica o decisione entro il termine previsto, dal sessantunesimo giorno della data di presentazione della domanda.

2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, ovvero dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

27. Ricorsi contro i provvedimenti delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

1. Contro i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo di cui all'articolo 20, è sempre ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. La decisione è adottata acquisite, eventualmente, le necessarie informazioni dagli enti competenti.

2. Il ricorso contro i provvedimenti di cancellazione ha effetto sospensivo.

3. Le commissioni provinciali provvedono d'ufficio ad eseguire le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della commissione regionale entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, dandone notizia al registro delle imprese della CCIAA.

4. Le decisioni della commissione regionale, adita in sede di ricorso, sono impugnabili, ai sensi dell'articolo 7, comma sesto, della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa, avanti il tribunale competente per territorio. La rappresentanza in giudizio è assunta dalla competente Avvocatura regionale.

28. Revisione dell'albo. 1. Ogni trenta mesi la commissione provinciale procede alla revisione dell'albo secondo le previsioni dell'articolo 7, comma terzo, della l. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tale revisione deve accertare:

- a) il permanere nelle imprese iscritte dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo;
- b) l'esistenza effettiva dell'impresa nello stato di fatto e di diritto denunciato.

29. Modalità di espletamento della revisione. 1. La revisione di cui all'articolo 28 avviene in modo che ogni trenta mesi siano verificati l'esistenza, la persistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo e lo stato di fatto e di diritto di ciascuna impresa artigiana iscritta.

2. Ai fini di cui al comma 1 la commissione provinciale programma un piano di revisione che preveda la verifica attraverso sopralluoghi effettuati dai comuni. Compete alla Giunta regionale disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di espletamento e fissare gli oneri a suo carico.

3. La commissione, sulla base degli accertamenti di cui al comma 2, sentiti gli interessati, delibera le cancellazioni e le modifiche d'ufficio, dandone comunicazione ai fini dell'annotazione al registro delle imprese della CCIAA.

4. Alle imprese che risultano non avere denunciato modifiche o la cessazione dell'attività si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15.

5. Le imprese artigiane sono tenute a comunicare annualmente alla commissione provinciale competente, anche a fini statistici, le modificazioni relative al numero degli addetti distinti per categoria, con riferimento all'anno solare precedente, entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente dalla Giunta regionale e dalle CCIAA.

30. Diritti di segreteria e di certificazione. 1. Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche ed ogni altra certificazione

ai sensi delle leggi vigenti, derivanti dalle risultanze dell'albo delle imprese artigiane, sono equiparati a quelli stabiliti per il registro delle imprese e riscossi dalle CCIAA.

Titolo IV.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

31. Disposizioni transitorie e finali. 1. In sede di prima applicazione della presente legge le commissioni provinciali sono costituite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Fino alla costituzione delle commissioni provinciali disciplinate dalla presente legge le relative funzioni sono esercitate dai commissari in carica.

3. In attesa della complessiva riorganizzazione delle strutture regionali, è confermata, per la commissione regionale, l'articolazione organizzativa attualmente prevista.

32. Disposizioni finanziarie. 1. Per la spesa derivante dall'attuazione della presente legge viene mantenuto nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1999 il capitolo di spesa 11411 denominato "Spese per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato".

2. E' altresì istituito, per il medesimo esercizio finanziario 1999, il capitolo di spesa 11412 denominato "Spese relative alle attività delle commissioni provinciali per l'artigianato" con lo stanziamento di lire 500 milioni.

3. Alla copertura finanziaria dell'onere previsto al comma 2 si provvede con riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto, per l'esercizio finanziario 1999, nel capitolo 11411.

33. Riconoscimento di debito. 1. Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, la Regione procede alla ricognizione del debito pregresso nei confronti delle CCIAA e concerta con le stesse il relativo piano di rientro.

34. Abrogazioni. 1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:

a) la legge regionale 30 novembre 1987, n. 53;

b) la legge regionale 22 giugno 1994, n. 24.

35. Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Pubblicata sul BUR 20 settembre 1999, n. 26 (S.O. n. 2).

Riprodotta sulla G.U. della Repubblica

